



COMUNE DI

CiniselloBalsamo

**ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI
ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e)
LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL
DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE**

Accordo Quadro n° 2 – Edifici scolastici.

CIG PADRE:

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

Cinisello Balsamo, febbraio 2024

Allegato 2



PREMESSA

Il presente documento contiene la disciplina attuativa dell'Accordo Quadro n. 2 con un unico Appaltatore, ai sensi dell'art. 59, del D.Lgs. 36/2023, sul quale basare l'affidamento dei singoli contratti attuativi riguardanti l'esecuzione delle prestazioni ivi dedotte entro i limiti delle condizioni fissate nell'Accordo medesimo.

DEFINIZIONI

- Stazione Appaltante: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, nel caso di appalto di opera pubblica, la Stazione Appaltante è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
- Appaltatore: soggetto titolare dell'Accordo Quadro;
- RUP: il Responsabile Unico del Procedimento come indicato dall'articolo 31, del Codice;
- Responsabile dei Lavori: soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs. n. 81/2008;
- Direttore dei Lavori: il tecnico incaricato della Direzione Lavori da parte della Stazione Appaltante e responsabile della medesima;
- Direttore Operativo: gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il Direttore dei Lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali;
- Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione dei lavori: soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante o dal Responsabile dei Lavori dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91, del D.Lgs. n. 81/2008;
- Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante o dal Responsabile dei Lavori dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, del D.Lgs. n. 81/2008;
- Contratto Attuativo: specifico contratto dell'appalto basato sul presente Accordo Quadro 2 – Edifici scolastici.

CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro disciplina gli interventi aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, oltre a servizi e forniture strumentali all'esecuzione dei lavori, su immobili, edifici ed aree di proprietà della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio o di una fornitura verso un corrispettivo in denaro.

I lavori eseguibili nell'ambito dell'Accordo Quadro, sono quelli di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d), e) limitatamente al punto e.1) ed al punto e.6), del DPR 380/2001, nonché gli interventi di demolizione, anche di interi immobili/edifici.

Relativamente a prestazioni inerenti i seguenti supertipo, tipi e sottotipi associati:

Supertipo: interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell'art. 3, del DPR n. 380/2001,

Tipo: lavori di somma urgenza e protezione civile riconducibili a manutenzione (si fa riferimento agli art. 140, del D.Lgs. n. 36/2023),

Tipo: manutenzione urgente su chiamata per guasto o manutenzione correttiva

Sottotipo: lavori di pronto intervento,

Sottotipo: lavori da eseguirsi nel breve termine o urgenti descritti all'art. 16, del presente Capitolato, l'Appaltatore dovrà assicurare quanto previsto all'art. 24, sempre del presente Capitolato (Servizio di Reperibilità dell'Appaltatore).

Sono comprese quelle opere che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente eseguire a tutela della pubblica incolumità, su immobili/edifici di proprietà privata, per conto terzi.

L'Accordo Quadro, ha, quindi, la finalità di regolamentare i Contratti Attuativi che verranno assegnati all'Appaltatore individuato con la conclusione dell'Accordo Quadro stesso. Contratti Attuativi che saranno volti all'esecuzione di interventi, interessanti gli immobili gli edifici e le aree di cui allo specifico elenco, nel periodo di durata dell'Accordo Quadro medesimo e fermo restando quanto specificato al successivo art. 7.

Per forniture e servizi strumentali all'esecuzione dei lavori da includere sono da intendersi, a titolo indicativo, indagini diagnostiche, analisi chimico-fisiche di terre, materiali di qualsiasi

natura e consistenza ed elementi costruttivi, spurghi, lavaggi di tubazioni, videoispezioni, noleggi di apparecchiature deumidificanti e quant'altro strumentale all'esecuzione delle attività previste in ogni contratto attuativo.

Nell'ambito di specifici Contratti Attuativi con riferimento agli impianti, l'Appaltatore dovrà produrre la dichiarazione di conformità, di cui all'art. 7, del D.M. 37/2008.

All'interno del presente Capitolato sono in particolare contenuti:

- la durata dell'Accordo Quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere appaltati gli specifici Contratti Attuativi.

Sono pertanto oggetto dell'Accordo Quadro:

- la disciplina normativa ed economica degli specifici Contratti Attuativi;
- la tipologia di prestazioni affidabili.

Art. 2 DESCRIZIONE INDICATIVA DEGLI INTERVENTI RICHIESTI

A titolo puramente indicativo, e non esaustivo, si elencano nel seguito le più frequenti prestazioni esigibili dall'Appaltatore individuato con l'Accordo Quadro, riconducibili alle lettere a), b), c), d), e) –limitatamente ad e.1) ed e.6), dell'art. 3, comma 1, del DPR 380/2001, ovvero:

- lavori edili di varia natura, assistenze murarie, fori, tracce, riprese;
- ripristini e rifacimenti di intonaci interni ed esterni, compresi i trattamenti anti umido;
- manutenzione tetti a falda e/o coperture piane, per eliminazione infiltrazioni acqua piovana;
- riparazione di elementi strutturali per eliminazione infiltrazioni d'acqua;
- riparazione di pavimentazioni e rivestimenti in distacco;
- manutenzione di pavimentazione di cortili di pertinenza degli edifici (riempimento buche, rappezzi, ...);
- lavori di pitturazione, verniciatura e tinteggiature varie;
- interventi di sgombero, trasporto e smaltimento materiali presso discariche e/o centri di recupero di rifiuti autorizzati;
- realizzazione di transennature e protezioni;
- spurgo pozzi neri e lavaggio tubazioni fognarie intasate a servizio dei fabbricati;
- interventi di restauro conservativo;
- interventi su superfici decorate;
- riparazione recinzioni, cancelli e cancellate esterne;

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE

Accordo Quadro n° 2 - Edifici scolastici

- riparazione, restauro e sostituzione di serramenti e/o infissi interni ed esterni, in legno, metallo o PVC (compreso maniglie, serrature, cerniere, cardini, ecc.);
- sopralzo di parapetti;
- dispositivi di sicurezza e presidi;
- riparazione e/o sostituzione di tapparelle, zanzariere;
- sostituzione di vetri;
- riparazione e/o sostituzione degli impianti idrico-sanitari e di tubazioni anche con perdite, a vista o sottotraccia, sia interne che esterne;
- manutenzione scarichi e servizi igienici;
- riparazione di cassette di scarico servizi igienici;
- riparazione/sostituzione bollitori elettrici, boiler;
- rifacimento di servizi igienici;
- allacciamenti fognari;
- riparazioni varie di natura elettrica compreso quadri comando;
- manutenzione linee luci e lampade a soffitto e corpi illuminanti, sostituzione di lampade di vario tipo (incandescenza, neon, led);
- manutenzione linee fm e riparazione guasti elettrici di qualsiasi natura;
- riparazioni/sostituzioni prese elettriche e punti comando mal funzionanti;
- manutenzione illuminazioni esterne;
- verifiche e manutenzione impianti di impianti TVCC, citofonici;
- conservazione programmata comprendente verifiche, controlli, ispezioni, misurazioni e, soprattutto, monitoraggi, finalizzati al permanere dello stato di conservazione di materiali e finiture, in relazione al ciclo di vita ed all'usura degli stessi, e a prevenire futuri interventi di restauro (nell'ambito dei beni culturali);
- il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
- gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza;
- la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE

esistenti all'esterno della sagoma esistente;

- gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
- ecc.

Sono compresi nell'Accordo Quadro tutti i lavori, i servizi, le forniture strumentali a concretizzare gli interventi previsti nei Contratti Attuativi, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374, del Codice Civile; L'Appaltatore dovrà attivare quanto necessario, in termini organizzativi, gestionali, di approvvigionamento materiali, ed operativi, eseguendo gli interventi di cui all'art. 1 del presente Capitolato, e comunque quelli richiesti dalla Stazione Appaltante, per mantenere in efficienza ed in sicurezza il Patrimonio Comunale.

L'Appaltatore è obbligato a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi per adempiere correttamente agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

Art. 3 VALORE DELL'ACCORDO QUADRO – INDIVIDUAZIONE DEI PREZZI UNITARI DA APPLICARE

Il valore dell'Accordo Quadro è desumibile dall'Allegato 1, "RELAZIONE GENERALE" ovvero pari ad € 398.991,97, nella quale è indicato il valore massimo relativo all'Accordo Quadro.

L'importo complessivo dei singoli Contratti Attuativi non è quantificabile in modo puntuale in quanto gli interventi saranno effettuati di volta in volta e secondo le necessità e le richieste della Stazione Appaltante e compensati sulla base dei prezzi unitari desumibili dai prezziari sotto indicati, comunque ricompresi tra un importo minimo di € 500,00 ed un importo massimo di € 200.000,00.

1. Prezzario 1

- Prezzario regionale delle opere pubbliche della Lombardia – nell'edizione vigente al momento dell'indizione della procedura pubblica per l'affidamento del presente appalto;

2. Prezzario 2

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE

- Prezzario Restauro dei Beni Artistici nell'edizione vigente al momento dell'indizione della procedura pubblica per l'affidamento del presente, appalto edito da DEI TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE, per quanto concerne le lavorazioni rientranti nella categoria specializzata OS 2-A: SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO.

3. Prezzario 3

- Prezzario edito da DEI – DEI TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE, per quanto concerne gli impianti tecnologici ed elettrici ove non già previsti nei due precedenti Prezzari, vigente al momento dell'indizione della procedura pubblica per l'affidamento del presente appalto

L'individuazione dei prezzi unitari, da utilizzare ai fini progettuali e contabili nell'ambito dei singoli Contratti Attuativi, deve avvenire ricercando i prezzi unitari stessi nel Prezzario 1, nel Prezzario 2, quest'ultimo esclusivamente per quanto riguarda le lavorazioni rientranti nella categoria specializzata OS 2-A: SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO ed in forma residuale rispetto ai primi due, nel Prezzario 3. Qualora il prezzo unitario ricercato non fosse presente nei Prezzari di cui sopra verrà concordato un nuovo prezzo in fase di esecuzione dei lavori di ogni singolo Contratto Attuativo o concordato un prezzo aggiuntivo in fase di progettazione di ogni singolo Contratto Attuativo.

Detti prezzi nuovi o concordati dovranno comunque fare riferimento, per la loro definizione, a quante più sottovoci possibili ricomprese nei Prezzari di riferimento.

Il ribasso di gara offerto dall'Appaltatore è applicato a tutti i prezzi unitari contenuti nei Prezzari sopra indicati e quindi sia alla manodopera, sia ai materiali, sia ai noli, sia alle opere compiute, ecc.. L'Appaltatore, presentando la propria offerta, prende atto, a tacitazione di ogni sua futura pretesa e senza più avere nulla a pretendere, che il ribasso di gara offerto è applicato a tutti gli addendi che contribuiscono alla determinazione dei prezzi unitari contenuti nei Prezzari sopra indicati e che quindi i lavori in economia saranno inseriti nella contabilità secondo i prezzi unitari dei Prezzari sopra indicati, per l'importo delle somministrazioni, al netto del ribasso di gara.

I nuovi prezzi e i prezzi aggiuntivi concordati sono soggetti al ribasso di gara offerto dall'Appaltatore.

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE

I nuovi prezzi e i prezzi aggiuntivi concordati verranno, all'occorrenza, utilizzati per qualsiasi Contratto Attuativo successivo a quello per il quale si è reso necessario il relativo concordamento, fino alla conclusione dell'Accordo Quadro stesso, divenendo gli stessi, a tutti gli effetti, prezzi contrattuali.

Il ribasso di gara offerto dall'Appaltatore non verrà applicato ai prezzi unitari contenuti nei Prezzari di cui sopra, ai nuovi prezzi concordati, ai prezzi aggiuntivi concordati, se detti prezzi sono utilizzati al fine di determinare gli oneri della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Gli oneri di smaltimento sono sempre esclusi da tutti i prezzi unitari dei Prezzari di cui sopra. Gli oneri di smaltimento, quando sono dovuti, sono compensati, in base alla presentazione della prescritta documentazione, con i prezzi unitari indicati nelle relative voci di prezzo dei Prezzari di cui sopra. Analogamente non verrà applicato il ribasso di gara offerto dall'Appaltatore in caso di utilizzo di nuovi prezzi concordati e di prezzi aggiuntivi concordati relativamente ad oneri di smaltimento,

Qualora nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari contenuti nei Prezzari di cui in precedenza e dei nuovi prezzi e dei prezzi aggiuntivi, eventualmente concordati, l'Appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo. Ai sensi dell'art. 29, comma 4 del D.L. n. 4/2022 e s.m.i., l'appaltatore potrà presentare istanza di compensazione nei termini prescritti a pena di decadenza qualora le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, risultino superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui all'art. 29, comma 2, secondo periodo del D.L. n. 4/2022 e s.m.i. In tal caso si procede a compensazione secondo le disposizioni dettate dall'art. 29 del D.L. n. 4/2022 e s.m.i., nonché secondo le indicazioni del citato decreto ministeriale.

L'importo dei lavori dei vari Contratti Attuativi sarà desumibile da una stima o computo metrico estimativo che verrà consegnata all'Appaltatore, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21, del presente Capitolato.

Gli interventi saranno effettuati di volta in volta secondo le disposizioni della Stazione Appaltante.

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE

Accordo Quadro n° 2 - Edifici scolastici

L'esecuzione dei lavori prevede, di norma, la contemporanea presenza degli utilizzatori degli immobili/edifici e dei beni mobili in questi contenuti; in tal caso nessuna pretesa di maggior compenso potrà essere avanzata dall'Appaltatore che dovrà prestare ogni cura per evitare danni a persone o cose.

Il ribasso di gara offerto non verrà applicato all'importo relativo agli oneri della sicurezza determinati di volta in volta nei singoli Contratti Attuativi, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Con la frase "prezzi unitari del presente Capitolato", nel seguito si intendono: i prezzi unitari di cui ai Prezzari del presente articolo – con le relative norme tecniche e norme di misurazione -; i nuovi prezzi concordati nella fase di esecuzione dei singoli Contratti Attuativi; i prezzi aggiuntivi concordati nella fase di progettazione dei singoli Contratti Attuativi.

Art. 4 EFFICACIA E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto di Accordo Quadro o dalla consegna in via d'urgenza, ai sensi della lettera a), del comma 9, dell'art. 17, della Legge 36/2023, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 94,95,96 e 97, del D.Lgs. n. 36/2023, del primo contratto attuativo, e avrà validità biennale, pertanto pari a 730 (settecentotrenta giorni naturali e consecutivi).

L'Accordo potrà, comunque, concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, qualora sia raggiunto il valore dell'Accordo Quadro mediante l'affidamento dei singoli Contratti Attuativi.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante può affidare i singoli Contratti Attuativi. Pertanto i Contratti Attuativi potranno concludersi anche successivamente alla data di scadenza del biennio.

Qualora nell'ambito di un Accordo Quadro, diverso da quello oggetto di affidamento, venga raggiunto il valore dell'Accordo, l'Appaltatore del presente Accordo Quadro è tenuto, su richiesta della Stazione appaltante ad eseguire le prestazioni afferenti ad immobili/edifici ricompresi nell'Accordo Quadro "esaurito", richieste dalla Stazione Appaltante, mediante stipula di specifico Contratto Attuativo alle condizioni economiche del presente Accordo.

A tal fine la Stazione Appaltante valuta il possesso in capo all'Appaltatore firmatario del presente Accordo Quadro delle categorie richieste in relazione alle prestazioni dedotte nel Contratto Attuativo da affidare.

L'affidamento di tali ulteriori Contratti Attuativi in ogni caso non permette il superamento del valore dell'Accordo Quadro affidato.

Art. 5 NORMATIVA APPLICABILE

L'Accordo Quadro è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni contenute nella normativa vigente all'atto di stipula dell'Accordo medesimo, o che nel corso dell'Accordo dovessero entrare in vigore con introduzione di disposizioni non derogabili e producenti effetto immediato.

L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale, è regolato:

- dal Capitolato Generale per l'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. n.145 del 19 aprile 2000;
- dal D. Lgs. n. 36/2023;
- per le parti non abrogate e fino al termine di validità delle stesse, dal D.P.R. 207/2010;
- dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018;
- dal D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia e ss. mm. ii.;
- dal DM n. 37/2000;
- nonché tutta la normativa di settore applicabile.

In presenza degli impianti di cui all'art. 1, del D.M. del 22.01.2008, n. 37, l'Appaltatore è tenuto al pieno rispetto delle condizioni previste dalla norma medesima in ordine alla sicurezza degli impianti ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo –rimanendo in capo all'Appaltatore ogni obbligo ed incombenza prevista dalla normativa vigente in tema- dovrà:

- affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale norma a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti, accertati e riconosciuti a sensi degli artt. 3-4, del D.M. n. 37/2008;
- assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5, del D.M. n. 37/2008; per quanto concerne l'iter previsto per la progettazione degli impianti;
- garantire l'utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte e comunque il rispetto delle previsioni dell'art. 6, del D.M. 37/2008;
- assicurarsi che venga prodotta la dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dagli artt. 7 e 11, del D.M. n. 37/2008;

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE

Accordo Quadro n° 2 - Edifici scolastici

- provvedere all'affissione del cartello informativo all'inizio dei lavori, secondo l'art. 12 del D.M. n. 37/2008;
- provvedere al deposito della documentazione degli impianti entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori presso il protocollo della Stazione Appaltante, secondo quanto espresso dall'art. 11, del D.M. n. 37/2008 nonché alla loro conservazione per gli utilizzi di legge;
- Assicurare il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi – CAM vigenti relativi alle diverse tipologie di attività svolte.

L'Accordo Quadro è regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l'oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

L' Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate al precedente comma ed impegnarsi all'osservanza delle stesse.

In particolare l'Appaltatore e le eventuali Imprese Subappaltatrici si intendono inoltre obbligati all'osservanza:

- a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori, relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro e sulla sicurezza dei cantieri;
- b) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti autorità statali, regionali, provinciali, comunali, delle Amministrazioni delle Ferrovie dello Stato, delle Strade Statali, delle Poste e Telegrafi che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che, anche qualora tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro la Stazione Appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi unitari del presente Capitolato;
- c) della normativa vigente in merito all'impiego dei materiali ed i mezzi richiesti dal presente appalto, tenendo presente che, per quanto riguarda l'impiego dei materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali, l'Appaltatore, su richiesta del Direttore dei lavori, è tenuto all'osservanza delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici;

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE

Accordo Quadro n° 2 - Edifici scolastici

- d) di tutte le norme prescritte da leggi, decreti, disposizioni, ecc., che potranno essere emanati durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro attinente ai lavori;
- e) delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione fenomeno mafioso e di comunicazioni ed informazioni antimafia.

Art. 6 CATEGORIE DI OPERE

Trattandosi di lavori, servizi e forniture interessanti immobili, edifici ed aree di proprietà della Stazione Appaltante o da essa usufruiti e/o comunque in manutenzione/gestione, i lavori contemplati dal presente Capitolato sono ricompresi nelle categorie di opere generali e nelle categorie di opere specializzate per le classifiche indicate nella relazione di progetto.

Si specifica che potranno essere commissionati interventi ricadenti in categorie di lavoro che richiedono il rilascio della certificazione di cui al DM n. 37/2008.

Art. 7 ELENCO DEGLI STABILI COMUNALI

Gli stabili cui fa riferimento il presente Accordo Quadro sono quelli di cui al relativo elenco, allegato n. 3 al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale *Elenco immobili accordo quadro n. 2 Edifici scolastici*.

L'elenco di detti immobili, edifici ed aree non deve intendersi né tassativo né esaustivo; resta insindacabile facoltà della Stazione Appaltante richiedere all'Appaltatore di effettuare interventi su immobili/edifici non rientranti nell'elenco stesso (vedasi art. 4, del presente Capitolato) nonché interventi su immobili/edifici/aree di proprietà privata. Specificatamente nel caso di immobili/edifici di proprietà privata qualora si rendessero necessari interventi a tutela della pubblica incolumità o nei casi previsti dalla normativa vigente.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di stralciare dall'elenco degli immobili/edifici compresi nell'Accordo Quadro taluni di essi, qualunque ne sia l'importanza o il numero, nonché di aggiungervi quelli che le pervenissero in possesso od in uso o che fossero costruiti nel periodo dell'appalto o quelli ai quali il Comune stesso dovesse provvedere quale autorità, anche per conto di terzi, ciò senza obbligo di indennizzo e fermo restando le condizioni contrattuali.

Per quanto sopra specificato, l'elenco ha un valore indicativo, quindi la variazione dello stesso non potrà costituire titolo per gli operatori economici per avanzare ragioni, riserve e maggiori compensi.

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE

CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 8 INTERPRETAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

In caso di discordanza fra i vari elaborati posti a base dell'Accordo Quadro, vale la soluzione più aderente alle finalità del medesimo e comunque quella più rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Comunque tale soluzione deve essere sempre a vantaggio delle esigenze e corrispondere agli interessi della Stazione Appaltante.

In caso di norme tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità dell'accordo; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369, del codice civile.

Art. 9 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione:

- di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, servizi e forniture;
- di completa accettazione di tutte le norme che regolano l'Accordo Quadro;
- della piena conoscenza e disponibilità degli atti inerente la procedura e della documentazione allegata, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che possa influenzare i Contratti Attuativi, senza riserva alcuna.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore individuato:

- dichiara di essere a conoscenza che ogni singolo contratto attuativo stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE

- completa accettazione di tutte le norme che regolano il relativo rapporto contrattuale;
- assume la responsabilità tecnica ed amministrativa, nonché ogni e qualsiasi altra responsabilità, prevista dalla legge, della realizzazione degli interventi di manutenzione. La responsabilità dell'Appaltatore riguarda sia l'oggetto del Contratto, in ordine al quale risponde della sicurezza, perfetta esecuzione e rispondenza alle esigenze della Stazione Appaltante, sia le operazioni esecutive che dovranno sempre essere effettuate in modo tale da garantire l'incolumità del personale dell'Appaltatore, della Stazione Appaltante e di terzi.

Art. 10 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO - DIRETTORE DI CANTIERE – SEDE OPERATIVA

Al domicilio indicato in sede di stipulazione si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto, anche se effettuate via PEC o altro mezzo elettronico.

Qualora il legale rappresentante o il Direttore Tecnico dell'Appaltatore, nell'ambito dei singoli Contratti Attuativi, non conduca direttamente i lavori inerenti i singoli Contratti Attuativi, prima dell'inizio dei lavori deve depositare presso la Stazione Appaltante, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

In ogni caso l'Appaltatore dovrà dare indicazione entro l'avvio del singolo contratto attuativo del nominativo di un proprio referente (dipendente, collaboratore etc..), adeguatamente qualificato in relazione al contratto attuativo, e le relative utenze telefoniche ove reperirlo.

Qualora, prima dell'inizio o durante l'esecuzione dei lavori il Direttore Tecnico, per qualsiasi motivo, intendesse interrompere il suo rapporto con l'Appaltatore, esso dovrà darne comunicazione al Direttore dei Lavori con almeno quindici giorni di preavviso. L'impegno al rispetto della suddetta clausola e la conseguente persistenza dello stato di responsabilità fino allo spirare del preavviso, dovranno essere espressamente richiamati nella lettera con cui

l'Appaltatore comunicherà il nome del nuovo Direttore Tecnico incaricato, lettera che dovrà essere controfirmata, per accettazione, dallo stesso.

Nell'evenienza dell'interruzione del rapporto di lavoro, l'Appaltatore, nei dieci giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione, dovrà provvedere - con le modalità previste per la nomina - alla sostituzione del personale preposto alla Direzione del Cantiere.

In difetto, il Direttore dei Lavori potrà ordinare la chiusura del cantiere sino all'avvenuto adempimento della obbligazione, ed in tale ipotesi all'Appaltatore saranno addebitate, fatti salvi i maggiori danni, le penalità previste per la ritardata ultimazione dei lavori.

1. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
2. Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza, particolarmente in ordine:
 - ✓ all'effettuazione dei rilievi e tracciati;
 - ✓ all'impiego di materiali idonei;
 - ✓ all'osservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per quanto riguarda l'ubicazione, l'altimetria e le dimensioni dei manufatti;
 - ✓ al rispetto delle norme di progetto e di capitolato nella esecuzione degli scavi, dei calcestruzzi semplici ed armati, delle murature, delle malte, degli intonaci, dei tubi e prefabbricati in genere, dei rinterri e di quant'altro attiene la consistenza dell'opera finita.
3. L'Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. A suddetto tecnico competerà, inoltre, il rispetto delle norme antinfortunistiche.
4. La presenza sul luogo del Direttore dei lavori o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere

si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2 o 3, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
6. Tutte le comunicazioni fatte all'incaricato dell'Appaltatore si considerano fatte personalmente all'Appaltatore.
7. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
8. Al fine di rispettare i tempi imposti per l'esecuzione di lavori urgenti, l'Appaltatore deve approntare una Sede Operativa con magazzino di ricovero dei mezzi, delle attrezzature, dei utensili, dei materiali d'uso, ecc., entro 25 Km (venticinque chilometri), intesi come percorrenza massima stradale, dal confine territoriale del Comune di Cinisello Balsamo, non oltre il momento della consegna dei lavori anche in caso di consegna anticipata, e comunque non oltre la data di stipulazione dell'Accordo Quadro, dandone a tal fine comunicazione alla S.A. con anticipo di almeno 15 giorni.
9. L'ufficio oltre alle usuali attrezzature dovrà nel caso essere dotato di un telefono e di un collegamento ad Internet.
10. Non è ammesso l'uso di una segreteria telefonica. L'Ufficio così costituito dovrà mantenere l'operatività fino alla data di ultimazione dei lavori.

Art. 11 CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione dell'Accordo Quadro, sotto qualsiasi forma pena la risoluzione dell'Accordo Quadro.

È vietata la cessione dei singoli Contratti Attuativi dell'Accordo Quadro pena la risoluzione dell'Accordo Quadro stesso.

La cessione dei crediti è consentita alle condizioni di cui all'art. 120, comma 12, del D.Lgs. n.36/2023.

Art. 13 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO A GARANZIA DELLA PERFETTA ESECUZIONE DELLE OPERE – GARANZIA SULLA RATA DI SALDO

1. L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell'invito. Per rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento e al grado di rischio a esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo sino all'1 per cento oppure incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del valore complessivo della procedura. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

2. La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica, quanto allo svincolo, il comma 10.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Accordo Quadro n° 2 - Edifici scolastici

emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dell'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

6. La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

7. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

8. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3.

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'[allegato II.13](#), nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In sede di prima applicazione del codice, l'[allegato II.13](#) è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

9. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'[articolo 117, comma 12](#). Si applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello stesso comma.

10. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia di cui al comma 1. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

11. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del RUP.

Art. 14 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è obbligato a mantenere attiva, per tutta la durata dell'Accordo Quadro una polizza assicurativa, depositata anteriormente alla stipulazione del contratto di Accordo Quadro, che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori di ogni Singolo Contratto Attuativo. L'importo da assicurare è stabilito in misura pari al valore dell'accordo quadro ovvero di € 500.000,00. La polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di euro 250.000,00 ed un massimo di euro 1.000.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori del primo

Contratto Attuativo dell'Accordo Quadro e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato, dell'ultimo contratto attuativo dell'Accordo Quadro assegnato all'Appaltatore ed i cui lavori sono conclusi. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

CAPO III - ESECUZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI- TERMINI E DISPOSIZIONI

Art. 15 OGGETTO DEI CONTRATTI ATTUATIVI

Gli interventi previsti nell'ambito di ogni contratto attuativo basato sul presente Accordo Quadro, potranno essere quelli di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d), e) limitatamente al punto e.1) ed al punto e.6), del DPR 380/2001, nonché gli interventi di demolizione, anche di interi immobili/edifici.

Art. 16 SUPERTIPI, TIPI E SOTTOTIPI DEI POSSIBILI INTERVENTI DA ESEGUIRE SUGLI EDIFICI COMUNALI

Ai sensi del comma 1, dell'art. 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 -Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia -, si intendono, limitatamente ai lavori eseguibili nell'ambito dell'Accordo Quadro –vedere art. 1 del presente capitolato-, per:

- a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie

ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

- b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se non previo espletamento delle procedure di assentimento discendenti dalla particolare tipologia di vincolo.
- c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di

ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;

e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Resta ferma la definizione di restauro di cui all'art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 42 del 2004.

In generale i lavori che saranno oggetto dei singoli Contratti Attuativi stipulati durante il periodo contrattuale di durata dell'Accordo, sono riconducibili a interventi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) limitatamente ad e.1) ed e.6), dell'art. 3, del DPR n. 380/2001. I Contratti Attuativi faranno quindi riferimento ad interventi di un singolo e specifico Supertipo.

I Supertipi corrispondono agli interventi di cui alle predette lettere a), b), c), d) ed e) limitatamente ad e.1) ed e.6), dell'art. 3, del DPR n. 380/2001. I Contratti Attuativi associati ad uno specifico Supertipo potranno contemplare più Tipi e Sottotipi di lavori appartenenti al Supertipo stesso; fanno eccezione i lavori del Tipo: Interventi di demolizione, anche di interi immobili/edifici, che sono da intendersi quale Tipo di tutti Supertipi indicati nel presente articolo. I lavori dovranno svolgersi secondo le modalità che dipendono dalla tempistica connessa al Supertipo/Tipo/Sottotipo di intervento richiesto. Infatti, la Stazione appaltante, tramite il proprio Direttore dei Lavori incaricato (nel caso di somma urgenza il RUP o il Tecnico della Stazione Appaltante che per primo si reca sul luogo), potrà richiedere all'Appaltatore firmatario dell'Accordo Quadro, nell'ambito dei Contratti Attuativi, l'esecuzione dei seguenti Supertipi, Tipi e Sottotipi di lavori:

Supertipo: Interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell'art. 3, del DPR n. 380/2001
Lettera a), dell'art. 3, comma 1, del DPR n. 380/2001.

Il Supertipo: interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell'art. 3, del DPR n. 380/2001, ed i relativi Tipi e Sottotipi riguardano sia gli immobili/edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, che gli immobili/edifici non vincolati ai sensi di detto decreto.

Tipo: lavori di somma urgenza e protezione civile riconducibili a manutenzione

L'Appaltatore dovrà attivarsi, presso il luogo in cui si rende necessario l'intervento stesso, entro 60 (sessanta) minuti dalla chiamata telefonica/richiesta di intervento per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza e protezione civile, di cui agli art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il mancato intervento sarà considerato grave inadempienza contrattuale e comporterà la risoluzione del contratto di Accordo Quadro concluso; si fa riferimento anche all'art. 24, del presente Capitolato, per gli interventi appartenenti al Supertipo e Tipo di intervento in

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE

questione nell'ambito del servizio di reperibilità dell'Appaltatore

I lavori, in tal caso, dovranno prevedere la messa in sicurezza della zona di lavoro e ogni altra operazione atta ad evitare ulteriori danni e tutto quanto possibile per evitare pregiudizi per la pubblica incolumità, anche mediante operazioni risolutive provvisorie.

Tipo: manutenzione urgente su chiamata per guasto o manutenzione correttiva

La manutenzione a guasto è una manutenzione che prevede lavori di riparazione, sostituzione o revisione, solo a guasto avvenuto. L'azione manutentiva è quindi subordinata all'attesa del manifestarsi del guasto. Tale tipo di manutenzione riporta la prestazione del sistema al livello che aveva prima del manifestarsi del guasto in un suo componente.

Da tale tipologia di lavori potrebbero infatti scaturire, a seconda dell'urgenza richiesta, un pronto intervento da attivare, presso il luogo in cui si rende necessario l'intervento stesso, entro i 60 (sessanta) minuti successivi dalla chiamata telefonica/richiesta di intervento oppure un intervento a breve termine da attivare, presso il luogo in cui si rende necessario l'intervento stesso, entro un minimo di tre ore dalla chiamata telefonica/richiesta di intervento ad un massimo di cinque giorni dalla richiesta di intervento come meglio descritto nel seguito. Per maggior chiarezza si descrivono qui di seguito i lavori classificabili in pronto intervento e quelli urgenti o da eseguire nel breve termine.

Sottotipo: lavori di pronto intervento

Sono considerati lavori di pronto intervento tutte quelle opere che si rendono necessarie in ragione di eventi non prevedibili e che, per la loro natura e per eliminare rischi connessi con la sicurezza, sono da eseguire immediatamente. Rientrano in tale categoria le opere di riparazione o messa in sicurezza che richiedono, in ogni caso, l'attivazione dell'intervento, presso il luogo in cui si rende necessario l'intervento stesso, entro i 60 (sessanta) minuti successivi dalla chiamata telefonica/richiesta di intervento (anche in orari lavorativi non ordinari ovvero: notturni, festivi e festivi notturni).

I lavori, in tal caso, dovranno prevedere la messa in sicurezza della zona di lavoro e ogni altra operazione atta ad evitare ulteriori danni e tutto quanto possibile per evitare l'interruzione dei servizi erogati all'interno degli edifici, anche mediante operazioni risolutive provvisorie. Le successive attività dovranno essere comunque concordate ed autorizzate tramite il Direttore dei lavori e ricadranno nella tipologia dei lavori definiti da eseguirsi nel breve termine o urgenti.

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE

Accordo Quadro n° 2 - Edifici scolastici

Sottotipo: lavori da eseguirsi nel breve termine o urgenti

Sono classificati lavori a breve termine o urgenti quelle opere che richiedono l'attivazione dell'intervento, presso il luogo in cui si rende necessario l'intervento stesso, entro un minimo di tre ore dalla chiamata telefonica/richiesta di intervento fino ad un massimo di cinque giorni dalla richiesta di intervento; il termine ricompreso tra il minimo ed il massimo si riferisce ai lavori non rientranti nel Servizio di Reperibilità.

È piena ed esclusiva facoltà del Direttore dei Lavori stabilire se un'opera di manutenzione ha o meno i requisiti dell'intervento di urgenza e pertanto da eseguire immediatamente.

Nei casi di urgenza, sarà l'Appaltatore con la propria organizzazione che dovrà garantire, nel caso richiesto, la gestione simultanea di più interventi dove per "organizzazione" si intende la capacità dell'Appaltatore di eseguire con manodopera, mezzi, materiali e quanto altro necessario, l'esecuzione contemporanea di più opere, nei tempi prefissati dal Direttore dei Lavori, come meglio specificato all'interno del presente Capitolato.

Per tutti i Tipi e Sottotipi di cui sopra l'Appaltatore sarà ritenuto responsabile per ogni danno derivante alla Stazione Appaltante per la mancata tempestività degli interventi, per la mancanza di messa in sicurezza o per negligenza nell'adottare provvedimenti per evitare ulteriori danni rispetto a quelli presenti al momento dell'intervento.

Resta ben inteso che la coincidenza di uno o più interventi da eseguire in nessun modo giustifica eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore, in tutti i casi di emergenza ravvisati dal Direttore dei Lavori, dovrà garantire, anche mediante un presidio continuo, l'intervento in orario notturno, festivo e festivo notturno, al fine di poter ripristinare sempre e comunque le condizioni di sicurezza evitando l'interruzione dei servizi e l'interruzione del normale svolgimento delle attività, per esempio disservizi verificatisi di domenica che possano impedire la corretta ripresa delle lezioni o delle attività il lunedì.

Tipo: manutenzione programmata o preventiva

La manutenzione programmata o preventiva rappresenta la manutenzione più comunemente applicata per ridurre la manutenzione su guasto. Questa tipo di manutenzione potrà essere richiesta dalla Stazione Appaltante nel caso in cui l'intervento manutentivo si renda necessario ma non è urgente e quindi può essere pianificato con l'Appaltatore.

Tipo manutenzione predittiva e Tipo manutenzione migliorativa

Tali tipi di manutenzione verranno espletati nei seguenti casi:

- si è a conoscenza dello stato o ciclo di funzionamento dell'elemento o manufatto da mantenere per cui si può deciderne la manutenzione o la sostituzione dello stesso;
- il grado di ripetibilità di un certo guasto sullo stesso elemento da mantenere risulta elevato per cui si è nelle condizioni tecnico-economiche in cui occorre effettuare un intervento migliorativo volto a ridurre od eliminare la percentuale di accadimento del guasto;
- sostituzione in opera di elementi di finitura usurati (rivestimenti, impianti, elementi di copertura quali ad esempio laterizi o membrane bituminose, serramenti, ecc.)

In tutti i casi, può anche essere l'Appaltatore a segnalare e monitorare l'eventuale stato o frequenza di accadimento del guasto/rottura di uno stesso elemento tramite un'adeguata reportistica: rimane comunque facoltà del Direttore dei Lavori stabilire se l'intervento è da operare e di conseguenza porlo tra i lavori programmabili.

Supertipo: Interventi di manutenzione straordinaria lettera b), dell'art. 3, del DPR n. 380/2001 Lettere a) e b), dell'art. 3, comma 1, del DPR n. 380/2001.

Gli interventi riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico- sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili/edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

Supertipo: Interventi di restauro e di risanamento conservativo lettera c), dell'art. 3, comma 1,

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE

del DPR n. 380/2001 Lettera c), dell'art. 3, comma 1, del DPR n. 380/2001.

Gli interventi sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

Tipo: Conservazione

Nell'ambito dei beni culturali, la conservazione è assicurata anche, ma non esclusivamente, mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione e manutenzione.

Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.

Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.

La conservazione, comprende verifiche, controlli, ispezioni, misurazioni e, soprattutto, monitoraggi, finalizzati al permanere dello stato di conservazione di materiali e finiture, in relazione al ciclo di vita ed all'usura degli stessi, e a prevenire futuri interventi di restauro.

Tipo: consolidamento e/o ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio e/o inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso e/o eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio

La finalità dei lavori è, quella di innovare l'organismo edilizio nel rispetto dei suoi elementi essenziali "tipologici, formali e strutturali", con riveniente preclusa immutabilità:

- della qualificazione tipologica del manufatto preesistente, cioè dei caratteri architettonici e funzionali di esso che ne consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie;
- degli elementi formali (disposizione dei volumi, elementi architettonici) che distinguono in modo peculiare il manufatto, configurandone l'immagine caratteristica;
- degli elementi strutturali, ovvero inerenti alla materiale composizione della struttura dell'organismo edilizio.

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Supertipo: Interventi di ristrutturazione edilizia lettera d), dell'art. 3, del DPR n. 380/2001.Lettera d), dell'art. 3, comma 1, del DPR n. 380/2001.

La Stazione Appaltante potrà disporre interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili/edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria

Supertipo: Interventi di nuova costruzione lettera e) limitatamente ad e.1) ed e.6), dell'art. 3, del DPR n. 380/2001.Lettera e) –limitatamente ad e.1) ed e.6, dell'art. 3, comma 1, del DPR n. 380/2001.

Gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE

definite dalle lettere da a) a d), dell'art. 3, del D.Lgs. n. 380/2001, che potranno essere ordinati dalla Stazione Appaltante sono esclusivamente i seguenti:

- la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al punto successivo;
- gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale; ovvero quelli corrispondenti alle lettere e.1) ed e.6), dell'art. 3, comma 1, del DPR n. 380/2001.

Interventi di demolizione, anche di interi immobili/edifici.

Tipo: Interventi di demolizione, anche di interi immobili/edifici.

I lavori del Tipo: Interventi di demolizione, anche di interi immobili/edifici, ove necessari, sono da intendersi quale Tipo di tutti Supertipi indicati nel presente articolo e pertanto possono essere ricompresi in qualsiasi contratto attuativo.

Art. 17 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PRIMA DELL'AVVIO DEI LAVORI

Prima di dare avvio ai lavori di cui al **primo** contratto attuativo del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore deve consegnare agli Uffici la seguente documentazione:

- 1) dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nella varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L. e casse edili e dal D.U.R.C. attestante la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti;
- 2) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
- 3) copia del libro unico del lavoro (o mod. UNILAV) di cui all'articolo 39, della legge 9 agosto 2008, n. 133, proprio e delle eventuali Imprese Subappaltatrici, corredato degli elenchi completi delle maestranze che verranno impiegate nei lavori, con particolare riferimento alle qualifiche degli operai, siano essi dipendenti dell'Appaltatore o di eventuali Imprese/Ditte Subappaltatrici; tali elenchi dovranno essere tempestivamente aggiornati in funzione delle modifiche apportate all'organico delle maestranze

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE

L'Appaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art.90, comma 9, lett. a), D.Lgs.81/2008, nonché prevista dalla normativa vigente di riferimento.

Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante prima di dare avvio ai successivi Contratti Attuativi.

Art. 18 DIRETTORE DEI LAVORI

La costituzione dell'ufficio di direzione dei lavori e le funzioni dei soggetti costituenti l'ufficio stesso sono disciplinati dall'art. 114, del D.Lgs. 36/2023.

In tema si richiamo anche i contenuti del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018.

Per la corretta esecuzione degli appalti ricadenti all'interno dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante, individua i componenti dell'ufficio di direzione lavori in relazione al singolo contratto attuativo, dandone comunicazione all'Appaltatore.

Il Direttore dei Lavori presiederà tutte le fasi degli interventi dalla consegna dell'appalto specifico, all'invio degli ordini di lavoro, al controllo finale dell'operato e sarà comunicata all'Appaltatore con i relativi recapiti da utilizzare per ogni tipo di comunicazione (telefono, e-mail, PEC).

Il Direttore Operativo ha la facoltà di impartire disposizioni specifiche in nome e per conto del Direttore Lavori, previo accordo col Direttore Lavori.

La Stazione Appaltante pagherà all'Appaltatore soltanto i lavori ordinati o confermati per iscritto dal Direttore dei Lavori o dai Direttori Operativi.

Ogni altro intervento od opera non saranno riconosciuti o liquidati.

La Stazione appaltante si riserva di sostituire durante il corso dei lavori il direttore dei medesimi o i direttori operativi, senza che l'Appaltatore possa opporre nulla al riguardo.

Art. 19 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI

L'avvio dei singoli Contratti Attuativi, di norma, ha inizio solo dopo la stipulazione dell'Accordo Quadro, salvo consegna anticipata, e preventiva corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata a termini del comma 1, dell'art. 18, del D.Lgs. 36/2023, applicabile in ragione della procedura di affidamento dell'Accordo Quadro a tutti i Contratti Attuativi dell'Accordo stesso.

Potranno essere avviati contemporaneamente più Contratti Attuativi, relativi a tutti i Supertipi, Tipi e Sottotipi di cui all'art. 16, del presente Capitolato, nel medesimo arco temporale.

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE

Accordo Quadro n° 2 - Edifici scolastici

L'Appaltatore non potrà sollevare nessuna eccezione e dovrà assicurare l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi previsti nei Contratti Attuativi nei termini negli stessi indicati.

I singoli Contratti Attuativi possono essere oggetto di consegna in via d'urgenza ai sensi del comma 9, art. 17 del D.Lgs 36/2023 nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 95 e 98, del D.Lgs. n.36/2023.

Art. 20 CONTRATTO E VALORE DEL SINGOLO CONTRATTO ATTUATIVO

Trattandosi di un unico Appaltatore ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs 36/2023, nel Contratto Attuativo, relativo al presente Accordo Quadro, che verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio mediante scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, la Stazione Appaltante si atterrà, all'atto della stipula, alle condizioni generali inerenti il presente Accordo, comprese quelle contenute all'interno del presente Capitolato Speciale prestazionale e degli allegati di progetto.

Il singolo contratto attuativo ha un importo minimo di € 500,00 ed un importo massimo di € 200.000,00. Gli importi si intendono: comprensivi degli oneri della sicurezza, al netto del ribasso di gara e dell'IVA.

Il valore medesimo scaturirà dall'entità dell'intervento richiesto all'occorrenza.

Il singolo contratto attuativo verrà attivato con le modalità dei seguenti articoli, e in base alle previsioni di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

Tutte le eventuali spese contrattuali relative a ciascun contratto attuativo sono a carico dell'Appaltatore del presente Accordo Quadro.

Art. 21 PROCEDURA PER L'ATTIVAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI

La Stazione Appaltante, trattandosi di un Accordo Quadro assegnato ad un singolo Appaltatore, a fronte di una o più richieste di lavori, servizi e forniture, attiverà ciascun contratto attuativo ponendo in essere le seguenti attività:

- preliminarmente la Stazione Appaltante procederà alla definizione dell'oggetto del singolo affidamento (indicazione della tipologia del lavoro da eseguire, opere e servizi accessori ad esse connessi da fornire) in ragione di quanto stabilito nel presente Accordo Quadro;
- successivamente la Stazione Appaltante provvederà alla computazione delle opere da eseguire nei termini e alle condizioni (fisse) previste nel presente Accordo Quadro e applicando la percentuale di ribasso offerta in sede di gara, dandone comunicazione all'Appaltatore esclusivamente via PEC;

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Accordo Quadro n° 2 - Edifici scolastici

- per i Contratti Attuativi afferenti al Supertipo: Interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell'art. 3, del DPR n. 380/2001 ed a tutti i relativi Tipi e Sottotipi, la Stazione Appaltante dovrà inviare, esclusivamente via PEC, all'Appaltatore la documentazione progettuale del contratto attuativo, composta: dallo schema di lettera commerciale, da una lista sommaria delle opere o computo metrico estimativo di larga massima, da eventuali elaborati grafici, nonché dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, quando necessario. Entro le ore 23.00 del secondo giorno continuativo, successivo a quello della comunicazione, non computandosi il giorno di comunicazione ed i soli giorni festivi, l'Appaltatore, esaminata la documentazione progettuale relativa al contratto attuativo, dovrà comunicare, esclusivamente via PEC, alla stazione appaltante eventuali osservazioni inerenti la corretta modalità di computazione e applicazione delle condizioni normative dell'Accordo Quadro concluso. La Stazione Appaltante potrà comunque, a suo insindacabile giudizio, assegnare il contratto attuativo e trasmettere il contratto, nei modi e nelle forme indicati nel presente Capitolato, senza dare preventiva comunicazione all'Appaltatore circa la computazione delle opere da eseguire nei termini e alle condizioni (fisse) previste nel presente Accordo Quadro;
- per i Contratti Attuativi afferenti a tutti gli altri Supertipi ovvero:
 - Supertipo: Interventi di manutenzione straordinaria lettera b), dell'art. 3, del DPR n. 380/2001,
 - Supertipo: interventi di restauro e di risanamento conservativo lettera c), dell'art. 3, comma 1, del DPR n. 380/2001
 - Supertipo: Interventi di ristrutturazione edilizia lettera d), dell'art. 3, del DPR n. 380/2001.
 - Supertipo: Interventi di nuova costruzione lettera e) limitatamente ad e.1) ed e.6), dell'art. 3, del DPR n. 380/2001.

ed a tutti i relativi Tipi e Sottotipi di detti Supertipi, la Stazione Appaltante dovrà inviare, esclusivamente via PEC, all'Appaltatore la documentazione progettuale relativa all'intervento oggetto del contratto attuativo. Detta documentazione corrisponde a quella che il RUP riterrà necessaria a costituire il progetto da sottoporre al competente organo comunale per l'approvazione.

Entro le ore 23.00 del quinto giorno continuativo, successivo a quello della comunicazione, non computandosi il giorno di comunicazione ed i soli giorni festivi, l'Appaltatore, esaminata la documentazione progettuale relativa al contratto attuativo, dovrà comunicare

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE

esclusivamente via PEC alla stazione appaltante eventuali osservazioni inerenti la corretta modalità di computazione e applicazione delle condizioni normative dell'Accordo Quadro concluso;

- in caso di mancata comunicazione nei termini sopra indicati, o in caso di comunicazione di accettazione, la Stazione Appaltante procederà all'attivazione del Contratto Attuativo con le forme di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.
- in caso di comunicazione di osservazioni in base alle quali viene contestata la corretta modalità di applicazione delle condizioni normative dell'Accordo Quadro firmato, il RUP, avvalendosi del Progettista, procederà alla valutazione delle contestazioni effettuate e potrà procedere all'accettazione delle stesse o al loro rigetto. Nel caso di accettazione, procederà alla modifica della documentazione e all'attivazione della procedura per l'avvio del contratto attuativo. Nel caso di rigetto, anche parziale, ne dà comunicazione all'Appaltatore esclusivamente via PEC. L'Appaltatore è tenuto ad accogliere le valutazioni finali cui è giunta la Stazione appaltante, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro.
- Per gli interventi da eseguirsi, a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, con termini incompatibili con la suddetta procedura, gli stessi saranno oggetto di mera disposizione con lettera commerciale art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023.

Il termine fissato per la consegna dei lavori previsti dal singolo Contratto Attuativo è termine essenziale.

Qualora l'Appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal Direttore dei Lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia definitiva, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

La Stazione Appaltante potrà in ogni caso risolvere il Contratto ove l'avvio dell'esecuzione dei lavori non avvenga effettivamente entro dieci giorni dalla consegna.

Art. 22 PROCEDURA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI - ORDINI DI SERVIZIO
Il RUP impartisce al Direttore dei Lavori, anche con disposizione di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa, all'occorrenza, l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dalla corrispondenza secondo l'uso del

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE

Accordo Quadro n° 2 - Edifici scolastici

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il Direttore dei Lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.

Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al Direttore dei Lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di Ordini di Servizio all'Appaltatore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.

L'Ordine di Servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del RUP ovvero del Direttore dei Lavori. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli Ordini di Servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni del Direttore dei Lavori dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme contenute nella corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, e delle norme contenute nel presente capitolato. L'Appaltatore od un suo incaricato dovrà recarsi all'Ufficio del Direttore dei lavori, nei giorni e nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo i documenti contabili che l'Appaltatore è tenuto a firmare.

Nessuna variante od aggiunta nell'esecuzione dei lavori sarà ammessa o riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dal Direttore dei Lavori.

Art. 23 PROCEDURA PER ORDINAZIONE DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI – NELL'AMBITO DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

I Contratti Attuativi associati ad uno specifico Supertipo potranno contemplare più Tipi e Sottotipi di lavori appartenenti al Supertipo stesso; fanno eccezione i lavori del Tipo: interventi di demolizione, anche di interi immobili/edifici, che sono da ritenersi appartenenti a qualsiasi Supertipo.

Relativamente al Supertipo: Interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell'art. 3, del DPR n. 380/2001, ed ai tipi e sottotipi collegati, la Stazione Appaltante può, discrezionalmente e a proprio insindacabile giudizio, chiedere all'Appaltatore di utilizzare un software applicativo web, collegato al server comunale, al fine di ricevere le richieste di

intervento –ordini di lavoro e di servizio- del Direttore dei Lavori.

Mediante l'utilizzo di detto software l'Appaltatore dovrà adempiere, a propria cura e spese, a quanto richiesto ai successivi articoli 62, e 67, del presente Capitolato.

La corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata di ciascun contratto attuativo sarà seguita dalla consegna formale dei lavori, servizi e forniture, oggetto del medesimo contratto che ricade nell'Accordo Quadro stipulato.

Art. 24 SERVIZIO REPERIBILITÀ DELL'APPALTATORE – COMPOSIZIONE SQUADRA TIPO BASE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ'

Il Servizio di Reperibilità ha come finalità essenziale fronteggiare e, ove possibile, eliminare eventi che possano determinare situazioni di pericolo o pregiudicare in qualunque modo la garanzia della pubblica incolumità e l'integrità degli immobili/edifici. L'attivazione del Servizio di Reperibilità deve essere motivata da presupposti di indifferibilità ed urgenza dell'intervento e riferita solo ed esclusivamente alla salvaguardia dell'igiene, alla difesa del patrimonio del Comune, alla tutela della pubblica incolumità, al rispetto di Leggi e Regolamenti, al fine di evitare disagi al pubblico o alle utenze o per altri gravi motivi, riconducibili alle finalità essenziali del servizio stesso, valutati dal Direttore dei Lavori o dal Tecnico della Stazione Appaltante in Servizio di Reperibilità.

Pertanto, considerata l'importanza del Servizio di Reperibilità dell'Appaltatore, è essenziale che l'Appaltatore si organizzi in modo tale da essere sempre in grado di poter eseguire, in qualunque momento, le prestazioni richieste, con proprio personale. Il Servizio di Reperibilità sarà oggetto di contratto attuativo indicante il periodo di riferimento e le condizioni economiche definite facendo riferimento alle voci di cui alle sezioni: 2C – OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI / 2C.00 OPERE EDILI: INTERVENTI DI EMERGENZA; 2U – PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI / 2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI; 2E – IMPIANTI ELETTRICI – PICCOLA MANUTENZIONE / 2E.00 IMPIANTI ELETTRICI: REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE; 2M – IMPIANTI MECCANICI – PICCOLA MANUTENZIONE / 2M.00 IMPIANTI MECCANICI: REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE; del -Prezzario regionale delle opere pubbliche della Lombardia – vigente al momento dell'indizione della procedura pubblica per l'affidamento del presente appalto

Il compenso per la reperibilità nella sezione 2C è assunto pari a quello della sezione 2U.

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Il Servizio di Reperibilità potrà essere ricompreso, a discrezione e insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, in un contratto attuativo, relativo al **Supertipo: Interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell'art. 3, del DPR n. 380/2001**, di durata non inferiore a novanta giorni; in tal caso la lettera commerciale ne farà esplicita menzione riportando l'importo riconosciuto all'Appaltatore per il Servizio stesso in funzione della composizione della squadra tipo base. In caso le maestranze della squadra tipo base, si rivelassero insufficienti in fase di intervento, in funzione delle condizioni o necessità contingenti dovute perlopiù a lavorazioni in emergenza, imprevisti o attività specifiche, nessun compenso aggiuntivo sarà riconosciuto all'Appaltatore per il Servizio di Reperibilità di quanto determinato per la squadra tipo base; resta fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli del presente Capitolato. **In alternativa** il Servizio di Reperibilità potrà essere oggetto di contratto attuativo dedicato; in caso le maestranze della squadra tipo base, si rivelassero insufficienti in fase di intervento, in funzione delle condizioni o necessità contingenti dovute perlopiù a lavorazioni in emergenza, imprevisti o attività specifiche, nessun compenso aggiuntivo sarà riconosciuto all'Appaltatore per il Servizio di Reperibilità di quanto determinato per la squadra tipo base; resta fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli del presente Capitolato.

La copertura che deve essere assicurata e riconosciuta dalla Stazione Appaltante per il Servizio di Reperibilità dell'Appaltatore coincide con quella del Servizio di Reperibilità della Stazione Appaltante ovvero:

- il lunedì dalle 0:00 alle 8:00 e dalle 12,00 alle 13,00 e dalle 17:00 alle 24:00; 16 ore
- il martedì dalle 0:00 alle 8:00 e dalle 12,00 alle 13,00 e dalle 17:00 alle 24:00; 16 ore
- il mercoledì dalle 0:00 alle 8:00 e dalle 12,00 alle 13,00 e dalle 17:00 alle 24:00; 16 ore
- il giovedì dalle 0:00 alle 8:00 e dalle 12,00 alle 13,00 e dalle 17:00 alle 24:00; 16 ore
- il venerdì dalle 0:00 alle 8:00 e dalle 12:00 alle 24:00; ore 20
- il sabato dalle 0:00 alle 24:00;
- la domenica dalle 0:00 alle 24:00;
- i giorni festivi dalle 0:00 alle 24:00.

In caso di variazione degli orari di svolgimento del Servizio di Reperibilità della Stazione Appaltante l'Appaltatore è obbligato ad uniformarsi immediatamente. L'Appaltatore, presentando la propria offerta, prende atto, a tacitazione di ogni sua futura pretesa e senza più avere nulla a pretendere, dell'obbligo.

L'Appaltatore deve assicurare il Servizio di Reperibilità nei giorni e negli orari indicati per tutta

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE

la durata dell'Accordo Quadro, garantendo la disponibilità di personale adeguato alle esigenze dell'intervento, supportato da adeguati mezzi d'opera, attrezzature, utensili e materiali d'opera, compreso ovviamente il periodo estivo ed il mese di agosto.

L'Appaltatore deve fornire alla Stazione Appaltante, dandone comunicazione per iscritto, il nominativo della persona individuata, all'interno del proprio organico, come referente reperibile.

Detta persona deve coordinare la squadra di intervento o le squadre di intervento individuando il personale, i mezzi d'opera, le attrezzature, gli utensili ed i materiali d'uso occorrenti all'effettuazione delle prestazioni richieste; inoltre deve assicurare, all'occorrenza, adeguata illuminazione di emergenza e segnaletica.

L'Appaltatore dovrà, altresì, comunicare un numero di telefono o cellulare che siano attivi 24h/24h per 365 giorni/anno, numero che verrà utilizzato anche al di fuori del Servizio di Reperibilità.

Ogni variazione dei predetti dati dovrà essere tempestivamente comunicata al Direttore dei Lavori o al Tecnico della Stazione Appaltante in Servizio di Reperibilità. Il referente reperibile dell'Appaltatore non dovrà, per nessun motivo, recarsi in luoghi privi della copertura telefonica.

La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, potrà comunicare, a mezzo PEC, all'appaltatore i nominativi dei Tecnici in Servizio di Reperibilità.

Le penali verranno determinate a termini dell'art. 27, del presente capitolato, per analogia e con riferimento alle prestazioni inerenti ai Tipi ed ai Sottotipi contemplati nel presente articolo, fatto salvo quanto si preciserà più avanti in tema di risoluzione.

L'Appaltatore assicura che la persona individuata, all'interno del proprio organico, come referente reperibile è sempre pronto a rispondere al numero di telefono o cellulare comunicato o comunque provvederà a ricontattare la Stazione Appaltante, in caso di motivato impedimento, nei successivi quindici minuti.

Si precisa fin da ora che la Stazione Appaltante effettuerà una sola chiamata al numero di telefono o cellulare comunicato dall'Appaltatore.

In caso non vi sia risposta il Direttore dei Lavori o il Tecnico della Stazione Appaltante in Servizio di Reperibilità (Servizio di Reperibilità della Stazione Appaltante), attenderà massimo quindici minuti.

Ai fini dell'accertamento delle inosservanze sarà probatoria la consultazione del registro chiamate del telefono dal quale è stata effettuata la chiamata al numero di telefono o cellulare

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE

comunicato dall'Appaltatore.

Sarà ritenuta grave inadempienza contrattuale, durante il Servizio di Reperibilità dell'Appaltatore, la mancata risposta alla chiamata telefonica del Direttore dei Lavori o del Tecnico della Stazione Appaltante in Servizio di Reperibilità da parte della persona individuata dall'Appaltatore, all'interno del proprio organico, come referente reperibile, fatto salvo il caso di motivato impedimento, e l'omessa presa in contatto nei successivi quindici minuti da parte di quest'ultimo del chiamante.

Sarà altresì ritenuta grave inadempienza contrattuale la mancata attivazione degli interventi, durante il Servizio di Reperibilità dell'Appaltatore, nei tempi e nei modi di cui al presente articolo.

Le inadempienze di cui sopra comporteranno la risoluzione del Contratto Attuativo e del contratto di Accordo Quadro concluso o dell'Accordo Quadro concluso nel caso di interventi del Tipo: interventi di somma urgenza e protezione civile riconducibili a manutenzione; resta fatto salvo quanto ulteriormente previsto dall'art. 122, del D.Lgs.

n. 36/2023 e dall'art. 29, del presente Capitolato, in tema di risoluzione.

Il personale dell'Appaltatore, adeguato alle esigenze dell'intervento e supportato da adeguati mezzi d'opera, dovrà raggiungere il luogo presso il quale dovrà intervenire ed attivare l'intervento stesso, **entro sessanta minuti dalla richiesta telefonica** con riferimento a prestazioni inerenti i seguenti Tipi e Sottotipi del Supertipo: Interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell'art. 3, del DPR n. 380/2001, Tipo: interventi di somma urgenza e protezione civile riconducibili a manutenzione, Tipo: manutenzione urgente su chiamata per guasto o manutenzione correttiva, Sottotipo: lavori di pronto intervento.

Il personale dell'Appaltatore, adeguato alle esigenze dell'intervento e supportato da adeguati mezzi d'opera, dovrà raggiungere il luogo presso il quale dovrà intervenire ed attivare l'intervento stesso **entro tre ore dalla richiesta telefonica all'Appaltatore** con riferimento a prestazioni inerenti il seguente Tipo e Sottotipo del **Supertipo: Interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell'art. 3, del DPR n. 380/2001, Tipo: manutenzione urgente su chiamata per guasto o manutenzione correttiva, Sottotipo: lavori da eseguirsi nel breve termine o urgenti.**

Resta inteso che il Direttore dei Lavori od il Tecnico della Stazione Appaltante in Servizio di Reperibilità, a fronte dei soli casi di non rinviabile tutela della pubblica incolumità, a loro

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE

insindacabile giudizio, potranno richiedere all'Appaltatore di raggiungere il luogo presso il quale dovrà intervenire in un termine inferiore alle tre ore, compatibile comunque con le esigenze che il referente dell'appaltatore saprà puntualmente motivare.

L'intervento, si ribadisce, deve essere effettuato, in relazione a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante con personale adeguato alle esigenze dell'intervento e supportato da adeguati mezzi d'opera ed attrezzature e utensili.

In caso di mancato risposta o mancato intervento nei termini sopra previsti, la Stazione Appaltante si riserva di eseguire in danno i lavori necessari, con addebito dei maggiori costi e eventuali ulteriori danni all'Appaltatore, fatta salva ogni valutazione in ordine alla gravità dell'inadempimento e all'applicazione delle penali.

L'Appaltatore rimane in ogni caso responsabile dei danni patiti dalla Stazione Appaltante o anche nei confronti di terzi conseguenti all'inosservanza dei suddetti obblighi.

Relativamente a prestazioni inerenti i seguenti Tipi e Sottotipi del Supertipo: Interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell'art. 3, del DPR n. 380/2001: **Tipo: interventi di somma urgenza e protezione civile riconducibili a manutenzione, Tipo: manutenzione urgente su chiamata per guasto o manutenzione correttiva, Sottotipo: lavori di pronto intervento e Sottotipo: lavori da eseguirsi nel breve termine o urgenti** descritti all'art. 16, del presente capitolato, l'Appaltatore metterà a disposizione ogni giorno lavorativo, nonché nelle situazioni di chiamata notturna o serale, una idonea disponibilità di personale di volta in volta in grado di assolvere alla tipologia di problematica segnalata.

L'effettiva composizione della squadra di intervento ed i mezzi necessari a dare soluzione alla problematica insorta, verranno definiti in accordo con il Direttore dei Lavori o con il tecnico della Stazione Appaltante in Servizio di Reperibilità, in base alle prestazioni richieste. Ad esempio potrà essere richiesto, da questi ultimi, l'intervento di un solo operaio specializzato edile, piuttosto che l'intervento dell'operaio specializzato nelle diverse tipologie di impianti, nonchè, in casi di maggiore rilievo, di plurime figure con diverse competenze.

Art. 25 TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il termine perentorio entro il quale l'Appaltatore dovrà dar corso ai lavori ordinati è stabilito dal Direttore dei Lavori, a suo insindacabile giudizio.

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE

Fatta salva diversa diversa indicazione del Direttore dei Lavori, il termine perentorio è stabilito, per i seguenti Supertipi, Tipi e Sottotipi, come segue: **Supertipo: interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell'art. 3, del DPR n. 380/2001, Tipo: interventi di somma urgenza e protezione civile riconducibili a manutenzione (si fa riferimento agli art. 140, del D.Lgs. n. 36/2023), Tipo: manutenzione urgente su chiamata per guasto o manutenzione correttiva, Sottotipo: lavori di pronto intervento**

- immediato e comunque entro sessanta minuti dalla chiamata telefonica/richiesta di intervento, per gli interventi ordinati dal Direttore dei Lavori o del Tecnico della Stazione Appaltante in Servizio di Reperibilità con carattere di estrema urgenza, in qualsiasi edificio venga richiesto di intervenire, pubblico o privato, a causa di eventuali problemi che possano interessare la pubblica incolumità.

Per l'inizio di un intervento, opera o provvista che rivesta carattere di urgenza, l'Appaltatore dovrà procedere anche su semplice ordine verbale o telefonico del Direttore dei Lavori o del Tecnico della Stazione Appaltante in Servizio di Reperibilità, fermo restando il perfezionamento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. L'ultimazione dei lavori oggetto di specifici ordini di lavoro, di cui all'art. 23, del presente Capitolato, sarà definita all'interno degli stessi in funzione della tipologia di richiesta od intervento manutentivo. Infatti, il tempo utile di ultimazione di ogni singolo intervento manutentivo dipenderà dalla tipologia dell'intervento stesso indicata dal Direttore dei lavori sull'ordinativo.

Trattandosi di interventi non predeterminati nel numero, la Stazione Appaltante si riserva di ordinare l'esecuzione dei lavori e disporre l'esecuzione nel modo che riterrà più conveniente. Non appena avvenuta l'ultimazione di tutte le attività manutentive previste all'interno di uno specifico ordine di lavoro, l'Appaltatore informerà per iscritto, il Direttore dei lavori che previo adeguato preavviso, procederà, entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori, alle necessarie operazioni in contraddittorio.

Sottotipo: lavori da eseguirsi nel breve termine o urgenti

entro il termine stabilito dal Direttore dei Lavori o del Tecnico della Stazione Appaltante in Servizio di Reperibilità per interventi urgenti, da un minimo di 3 ore dalla chiamata telefonica/richiesta di intervento ad un massimo di cinque giorni dalla richiesta di intervento; il termine ricompreso tra il minimo ed il massimo si riferisce ai lavori non rientranti nel Servizio di Reperibilità.

L'ultimazione dei lavori oggetto di specifici ordini di lavoro, di cui all'art. 23, del presente

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE

Capitolato, sarà definita all'interno degli stessi in funzione della tipologia di richiesta od intervento manutentivo. Infatti, il tempo utile di ultimazione di ogni singolo intervento manutentivo dipenderà dalla tipologia dell'intervento stesso indicata dal Direttore dei Lavori sull'ordinativo (OdL o OdS).

Trattandosi di interventi non predeterminati nel numero, la Stazione Appaltante si riserva di ordinare l'esecuzione dei lavori e disporre l'esecuzione nel modo che riterrà più conveniente. Non appena avvenuta l'ultimazione di tutte le attività manutentive previste all'interno di uno specifico ordine di lavoro, l'Appaltatore informerà per iscritto, il Direttore dei Lavori che previo adeguato preavviso, procederà, entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori, alle necessarie operazioni in contraddittorio.

Tipo: manutenzione programmata o preventiva ,Tipo manutenzione predittiva

Tipo manutenzione migliorativa

- da un minimo di tre giorni ad un massimo di dieci giorni dalla richiesta di intervento.

L'ultimazione dei lavori oggetto di specifici ordini di lavoro, di cui all'art. 23, del presente Capitolato, sarà definita all'interno degli ordini di lavoro stessi in funzione della tipologia di richiesta od intervento manutentivo. Infatti, il tempo utile di ultimazione di ogni singolo intervento manutentivo dipenderà dalla tipologia dell'intervento stesso indicata dal Direttore dei lavori sull'ordinativo.

Trattandosi di interventi non predeterminati nel numero, la Stazione Appaltante si riserva di ordinare l'esecuzione dei lavori e disporre l'esecuzione nel modo che riterrà più conveniente. Non appena avvenuta l'ultimazione di tutte le attività manutentive previste all'interno di uno specifico ordine di lavoro, l'Appaltatore informerà per iscritto, il Direttore dei lavori che previo adeguato preavviso, procederà, entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori, alle necessarie operazioni in contraddittorio.

Per tutti gli altri Supertipi, Tipi e Sottotipi descritti nell'art. 16, del presente Capitolato, l'inizio e la fine dei lavori saranno stabiliti per ogni singolo contratto attuativo avente per oggetto il Supertipo, il Tipo ed il Sottotipo indicato, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

Art. 26 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI - PROVVEDIMENTI

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Accordo Quadro n° 2 - Edifici scolastici

L'Appaltatore dovrà dare corso ai singoli lavori relativi alla materia di cui al contratto attuativo, dopo l'avvenuto ricevimento delle rispettive richieste di intervento, ed entro il termine che verrà prestabilito con la priorità determinata dalla rilevanza dei lavori stessi, secondo quanto stabilito dal Direttore dei lavori e/o dal presente Capitolato.

Con riferimento ai Supertipi, Tipi e Sottotipi seguenti: **Supertipo: Interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell'art. 3, del DPR n. 380/2001, Tipo: manutenzione urgente su chiamata per guasto o manutenzione correttiva (non rientrante nel Servizio di Reperibilità della Stazione Appaltante) Sottotipo: lavori di pronto intervento, Sottotipo: lavori da eseguirsi nel breve termine o urgenti Tipo: manutenzione programmata o preventiva, Tipo: manutenzione predittiva Tipo: manutenzione migliorativa** si precisa quanto segue.

La durata sarà la minima indispensabile in relazione al tipo ed entità delle riparazioni o manutenzioni.

L'Appaltatore dovrà dare corso immediato alle opere che, a giudizio del Direttore dei lavori, verranno dichiarate più urgenti e disporre dei mezzi, materiali e manodopera, anche nei giorni normalmente non lavorativi e, se necessario con prolungamento del normale orario di lavoro. Per tali prestazioni non verranno riconosciuti sovrapprezzi nella manodopera, pur restando ovviamente obbligato l'Appaltatore alle remunerazioni dovute in base ai contratti collettivi di lavoro.

Trattandosi di lavori in immobili/edifici utilizzati e/o abitati, l'Appaltatore sarà tenuto ad adottare tutte le cautele imposte dai regolamenti locali, nonché quelle necessarie a ridurre al minimo il disagio ai fruitori degli immobili/edifici, anche eseguendo i lavori consecutivamente, senza soluzione di continuità.

I lavori ordinati all'Appaltatore rivestono, in genere, carattere di urgenza, pertanto nel caso di mancata esecuzione nei termini previsti la Stazione Appaltante si riserva di eseguire in danno i lavori necessari, con addebito dei maggiori costi e eventuali ulteriori danni all'Appaltatore, fatta salva ogni valutazione in ordine alla gravità dell'inadempimento e all'applicazione delle penali.

L'Appaltatore rimane in ogni caso responsabile dei danni patiti dalla Stazione Appaltante o anche nei confronti di terzi conseguenti all'inosservanza dei suddetti obblighi.

L'applicazione della maggiore spesa, relativa ai lavori eseguiti d'ufficio compreso il ristoro dei danni patiti, come sopra richiamati, verrà addebitata all'Appaltatore inadempiente, decurtandola dal credito dalla stessa vantata, senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE

alcuna nei confronti dell'Ente.

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dal Direttore dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato;
- f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14, del D.Lgs. n. 81/2008, fino alla relativa revoca.

Per tutti i Supertipi, Tipi e Sottotipi di cui al precedente art. 16, trova applicazione l'art. 122, del D.Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto già eventualmente specificato nel presente

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE

Capitolato in tema di risoluzione dei Contratti Attuativi e dell'Accordo Quadro.

Art. 27 RITARDO NELL'ESECUZIONE - APPLICAZIONE DELLE PENALI

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati dal presente Capitolato od indicati dal Direttore dei Lavori, la penale per ritardato adempimento è calcolata in misura giornaliera dell'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto attuativo secondo le seguenti disposizioni.

Per il:

Supertipo: Interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell'art. 3, del DPR n. 380/2001, Tipo: interventi di somma urgenza e protezione civile riconducibili a manutenzione (si fa riferimento agli art. 140, del D.Lgs. n. 36/2023), Tipo: manutenzione urgente su chiamata per guasto o manutenzione correttiva, Sottotipo: lavori di pronto intervento, Sottotipo: lavori da eseguirsi nel breve termine o urgenti, qualora il termine di esecuzione delle prestazioni, dove con il termine "prestazioni" si fa riferimento alle lavorazioni richieste nel caso specifico che sono solo parte di quelle complessivamente individuate nell'ambito del contratto attuativo di riferimento, sia inferiore a tre ore, la penale per ritardato adempimento è calcolata in misura oraria di un 1/3 dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto attuativo. Per il:

Supertipo: Interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell'art. 3, del DPR n. 380/2001, Tipo: manutenzione programmata o preventiva Tipo: manutenzione predittiva, Tipo: manutenzione migliorativa e per tutti gli altri Supertipi e relativi Tipi e Sottotipi di cui all'art. 16, del presente Capitolato, la penale dovuta per il ritardato adempimento è calcolata in misura giornaliera pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il dieci per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Al ripetersi delle constatazioni di ritardo negli interventi, di una qualsiasi delle descritte tipologie, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, detto importo sarà raddoppiato per ogni giorno di ritardo per la seconda e la terza segnalazione e quadruplicato per giorno di ritardo a partire dalla quarta segnalazione.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo del

singolo contratto attuativo.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Le contestazioni verranno comunicate per iscritto via PEC e le penali verranno applicate con le modalità previste dalla Legge.

Il Direttore dei Lavori riferisce tempestivamente al RUP in merito alle inadempienze contrattuali o ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora le penali connesse ad inadempienze contrattuali o il ritardo nell'adempimento determinassero un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto, è facoltà del RUP promuovere l'avvio delle procedure di cui al successivo articolo in materia di risoluzione.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, le penali sono applicate dal RUP in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso RUP, nel Certificato di Regolare Esecuzione.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo e/o l'inadempimento non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del RUP, sentito il Direttore dei Lavori.

Art. 28 PROROGHE

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il RUP, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'Appaltatore per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE

indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 29 RISOLUZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI E DELL'ACCORDO QUADRO

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 122, del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante può risolvere, fatto salvo che non ne sia previsto l'obbligo dalla normativa vigente, i singoli Contratti Attuativi ancora in essere e l'Accordo Quadro, oltre che nei casi indicati nel presente Capitolato e nel contratto anche nei casi di seguito specificati:

- a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- c) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 o ai piani di sicurezza e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- d) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.T.S., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51, del D.Lgs. n. 81/2008;
- e) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n.62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
- f) concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell'Appaltatore;
- g) nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, vengano a mancare le condizioni richieste dal Codice per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici;
- h) cessione, da parte dell'Appaltatore, dell'Accordo Quadro;
- i) cessione del singolo contratto attuativo;
- j) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione degli interventi di cui all'art. 3, del DPR n. 380/2001;

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE

Accordo Quadro n° 2 - Edifici scolastici

- k) inadempienza accertata, da parte dell'Appaltatore, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010;
- l) grave inadempienza, da parte dell'Appaltatore, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attività previste;
- m) inadempimento alle disposizioni riguardo ai tempi di esecuzione del contratto attuativo o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- n) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- o) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del lavoro affidato;
- p) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore del contratto attuativo negativo per due volte consecutive;
- q) in caso l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10 per cento dell'importo del singolo contratto attuativo.

Il RUP valuta la necessità di risoluzione nel caso di reati accertati a carico dell'Appaltatore, per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo e per inadempimento di contratto. Sarà, in particolare, ritenuta grave inadempienza contrattuale, tra le altre rilevabili, l'inottemperanza all'esecuzione di un Ordine di Servizio, nei tempi nello stesso stabiliti, impartito dal Direttore Lavori o dal Direttore Operativo, per due volte senza esito, previa messa in mora, con ulteriore ordine perentorio di ottemperanza, ferma restando l'applicazione della penale, così come meglio specificato nel precedente articolo del presente Capitolato.

Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi.

Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti.

Contestualmente alla risoluzione dell'Accordo Quadro la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dell'Accordo, per l'intero importo, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del Contratto o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE

La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma della raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il R.U.P. e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di effettiva realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 16, del presente Capitolato.

Si rimanda ogni ulteriore a quanto stabilito dall'art. 122, del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 30 SOTTRAZIONE E DANNI MATERIALI

La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per sottrazione e/o danneggiamento dei materiali depositati nelle aree di intervento dell'Appaltatore, indipendentemente dalle circostanze in cui possano verificarsi, nonché per danni che fossero arrecati agli strumenti ed alle attività eseguite, e ciò finché non si sia proceduto alla riconsegna dei locali. I relativi risarcimenti saranno a carico dell'Appaltatore.

Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dei Lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al RUP indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art. 31 MODALITÀ OPERATIVE DEGLI INTERVENTI

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con il Direttore dei Lavori. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti a osservare: i regolamenti in vigore in cantiere; le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere.

Per normali interventi di manutenzione, da contabilizzarsi in economia, di norma, è richiesto l'impiego di un operaio specializzato (o qualificato) oppure, per lavori semplici, un operaio

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE

aiutante o comune.

Dove la natura degli interventi lo richieda, per motivate necessità e con riguardo particolare alla sicurezza, è consentito affiancare all'operaio specializzato uno o più operai aiutanti (o qualificato o comune), sempre a insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori.

Per normali interventi lavorativi, verranno contabilizzate le effettive ore di lavoro, fino ad un massimo di n° 8 ore lavorative al giorno, per operaio.

In casi eccezionali ed adeguatamente motivati, previa autorizzazione del Direttore dei Lavori o Direttore Operativo, potranno essere effettuate e contabilizzate ulteriori ore lavorative giornaliere.

Le maggiori ore eseguite senza autorizzazione del Direttore dei Lavori o del Direttore Operativo non verranno contabilizzate.

E' obbligatorio che l'Appaltatore organizzi l'esecuzione dei singoli Contratti Attuativi tenendo conto della necessità di assicurare le necessarie maestranze, così come sopra specificato, anche in relazione alla contemporaneità di più interventi dello stesso Supertipo, Tipo e Sottotipo, sul territorio, dettati dall'urgenza, valutata tale ad insindacabile giudizio del Direttore Lavori o del Responsabile Unico Procedimento.

Questa garanzia deve essere offerta attraverso il personale proprio dall'Appaltatore o attraverso il subappalto o attraverso il ricorso al Raggruppamento Temporaneo di Imprese, indifferentemente, a discrezione dell'Appaltatore e compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia.

L'Appaltatore dovrà già in sede di gara indicare in quale modo garantirà l'esecuzione delle prestazioni richieste, assumendo esplicito impegno ad indicare preliminarmente in fase d'offerta le modalità prescelte e successivamente, prima della stipula del contratto, dando indicazioni sulla composizione delle squadre e l'indicazione nominativa dei responsabili cui far riferimento.

L'Appaltatore è tenuto, in ragione dell'urgenza dei lavori, a procedere su richiesta del Direttore dei Lavori con almeno due squadre di intervento attivabili al fine di assicurare la contemporaneità d'intervento in più edifici, con la dovuta alacrità e, per quanto attiene ad altri tipi di maestranze, con personale e mezzi adeguati (di cui all'art. 24, del presente Capitolato) anche:

- con personale adeguato alle esigenze degli interventi richiesti supportato da adeguati mezzi d'opera durante il normale orario di lavoro.
- con il numero minimo di due operai per ogni squadra di intervento, supportata da

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE

adeguati mezzi d'opera, per ogni intervento richiesto dalla Stazione Appaltante, per motivate esigenze, al di fuori del normale orario di lavoro durante le ore notturne o prefestive o festive (esempio: interventi richiesti dal Tecnico del Comune di Cinisello Balsamo in Servizio di Reperibilità).

Negli edifici comunali occupati da utenti a vario titolo o da inquilini, per limitare il disagio e le interferenze, alcune lavorazioni potranno essere eseguite in orari e giorni per i quali sarà data la disponibilità delle strutture, concordando preventivamente giorni e modalità d'intervento con il Direttore dei lavori.

Per il tipo di interventi da assicurare, dovendo garantire sovente la continuità delle attività didattiche e lavorative negli uffici e strutture pubbliche, salvo che per motivi di urgenza, alcune lavorazioni dovranno essere eseguite di sabato ed eventualmente di domenica, previa autorizzazione del Direttore dei Lavori o Direttore Operativo

Negli asili nido, scuole dell'infanzia e dove la Stazione Appaltante riterrà necessario, l'Appaltatore dovrà programmare l'esecuzione degli interventi, adeguandosi, senza oneri aggiuntivi, alla necessità di dover garantire la continuità delle attività svolte nelle strutture. Per esempio, negli asili nido, l'Appaltatore dovrà organizzare i lavori evitando lo svolgimento delle attività maggiormente rumorose negli orari di riposo dei bambini, dalle 12:00 alle 15:00 di ogni giorno.

Il personale incaricato dall'Appaltatore dell'esecuzione dei lavori, dovrà presentarsi munito di tesserino di riconoscimento, con le medesime modalità di cui alla Legge 248/2006, art. 36-bis, comma 3, e registrare il proprio ingresso e uscita su apposito registro, ai fini della garanzia della sicurezza. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte: nominativo del/dei soggetti, ditta di appartenenza, motivo della permanenza presso la struttura, orario di ingresso ed uscita, firma del/degli interessati.

Al ripetersi delle constatazioni di ritardo negli interventi, di una qualsiasi delle descritte tipologie, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, detto importo sarà raddoppiato per ogni giorno di ritardo per la seconda e la terza segnalazione e quadruplicato per giorno di ritardo a partire dalla quarta segnalazione.

Art. 32 DISCIPLINA NEI CANTIERI - ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nei cantieri relativi ad ogni contratto attuativo e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di

legge e di regolamento.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio del Direttore dei lavori, non sia pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

Ogni lavorazione sarà affidata a cura ed onere dell'Appaltatore a personale informato ed addestrato allo scopo e sensibilizzato ai pericoli ed ai rischi conseguenti alla lavorazione.

Sarà cura dell'Appaltatore provvedere alla redazione di un piano di emergenza, per le eventualità di pericolo immediato, con l'obiettivo di proteggere gli operatori di cantiere, le cose della Stazione appaltante e di terzi, l'ambiente e i terzi non coinvolti nei lavori. In materia si fa riferimento al D.Lgs. 81/2008.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di interventi esclusi dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

I mezzi d'opera e attrezzature, ordinari e straordinari, dovranno essere perfettamente idonei all'esecuzione degli interventi di manutenzione e rispondenti alle norme antinfortunistiche ed alle disposizioni legislative vigenti.

L'Appaltatore si incarica di far rispettare queste disposizioni capitolari anche ad operatori che per suo conto o in suo nome interferiscono con le operazioni o le lavorazioni.

L'Appaltatore ed i suoi subappaltatori dovranno fornire ciascun soggetto occupato in cantiere di tutti quei D.P.I. che si rendessero necessari a seconda delle attività e dell'ambiente (caschi, occhiali, guanti, etc.) e per ottemperare alle norme antinfortunistiche.

Gli stessi, parimenti, dovranno munire ciascun soggetto occupato in cantiere di cartellino identificativo plastificato riportante la denominazione dell'Appaltatore, la foto, il nome ed il cognome con la relativa qualifica, come meglio indicato all'articolo "CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA" del presente Capitolato.

Il comportamento dei tecnici manutentori dovrà essere ordinato ed educato. Essi dovranno attenersi alle eventuali prescrizioni di carattere generale ed antinfortunistico che venissero fatte dal Direttore dei Lavori o in sua vece dai Direttori Operativi ovvero, ove previsto, dal

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione. Il R.U.P. ha facoltà di allontanare dalle aree di intervento, temporaneamente o definitivamente, il personale che, a suo giudizio, mantenga un comportamento non consono o irrispettoso, o pregiudizievole del corretto andamento degli interventi di manutenzione.

Prima dell'inizio dell'esecuzione degli interventi di manutenzione, l'Appaltatore dovrà fornire tutte le informazioni necessarie relative al personale che accederà alle strutture della Stazione Appaltante.

Tra le informazioni che dovrà fornire, rientrano:

- le modalità di preparazione e formazione continua del personale adottato;
- la durata dei tempi formativi in affiancamento a "personale esperto", previsti per l'acquisizione dell'esperienza lavorativa richiesta alle mansioni oggetto dell'appalto;
- la conoscenza delle norme tecniche che regolamentano le operazioni di manutenzione;
- le abilitazioni tecniche e le qualifiche professionali del personale impiegato;
- gli attestati di formazione specifica.

Art. 33 ATTREZZATURE DI LAVORO

Per attrezzatura di lavoro si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, destinato ad essere utilizzato durante il lavoro.

L'Appaltatore dovrà utilizzare mezzi ed attrezzature adeguati al lavoro da svolgere e idonei ai fini della sicurezza e della tutela della salute e dell'ambiente.

Per tale scopo, l'Appaltatore dovrà dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzate, siano conformi e rispettino la normativa vigente e di aver provveduto ad eseguire la loro manutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate, allo scopo di poterne accertare lo stato di manutenzione, prima del loro utilizzo nelle aree di intervento.

Prima dell'inizio dell'esecuzione degli interventi, su richiesta del R.U.P., l'Appaltatore dovrà fornire l'elenco delle attrezzature di lavoro che saranno impiegate in relazione all'oggetto del singolo Contratto Attuativo.

Art. 34 PULIZIA

Lo stoccaggio/deposito di sabbia e cemento, anche libero, e la lavorazione di conglomerati non potranno avvenire direttamente sulle pavimentazioni, bensì dovranno essere effettuati in adeguati contenitori. Si applica il D.lgs. 152/2006 s.m.i. in materia di rifiuti

L'Appaltatore ha l'obbligo della pulizia giornaliera dei residui di lavorazione, imballaggio ecc.

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE

e di mantenere pulite le vie di accesso al cantiere durante il corso dei lavori, oltre a lasciare puliti i luoghi di esecuzione dei lavori da macerie, detriti, scarti, macchie, ecc., derivanti dai lavori stessi, senza ulteriori oneri a carico della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore, dopo l'ultimazione dei lavori, provvederà ad una accurata pulizia dei luoghi oggetto dei lavori e a consegnare quindi gli stessi in condizione di immediata usufruibilità, senza ulteriori oneri a carico della Stazione Appaltante; nel caso di inottemperanza la Stazione Appaltante provvederà d'ufficio e la spesa sarà dedotta dalla rata di saldo.

Art. 35 SMALTIMENTO E/O AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI GENERATI DALLA MANUTENZIONE

L'Appaltatore, prima dell'avvio dei lavori, è tenuto a dimostrare di essere autorizzato al trasporto e conferimento dei materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni, in quantità sufficiente in relazione al singolo contratto attuativo, e di mantenere tale condizione fino al termine dei lavori stessi.

Lo stesso, all'atto dell'inizio dei lavori, dovrà altresì comunicare alla Stazione Appaltante il recapito della/e discariche autorizzate presso le quali intende conferire i detriti, i rifiuti o gli inerti provenienti dalle opere o alla Società specializzata nello smaltimento dei rifiuti a cui è affidato lo smaltimento.

Tutti i rifiuti dovranno essere smaltiti o portati a recupero secondo la normativa vigente in materia, che ne prevede la tracciabilità, sistema SISTRI (Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti). Nel momento in cui dall'attività conseguente gli interventi di cui all'art. 16, del presente Capitolato si producano scarti di diverso genere, intesi come qualsiasi sostanza od oggetto di cui ci si voglia disfare o si abbia l'intenzione o si abbia l'obbligo di disfarsi, provenienti dall'attività stessa, al rifiuto generato andrà attribuita la caratteristica di pericolosità o di non pericolosità, sulla base della conoscenza del processo che ha portato alla produzione del rifiuto o dell'analisi chimico-fisica del rifiuto.

In tal caso, l'Appaltatore, configurandosi come Produttore del rifiuto, essendo la Stazione Appaltante Detentore del rifiuto in quanto proprietaria del bene, avrà l'onere della classificazione in rifiuto non pericoloso o rifiuto pericoloso, secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), individuandone il codice CER pertinente.

L'Appaltatore si farà carico, a propria cura e spese, del trasporto del rifiuto dal luogo di produzione dello stesso sino al sito di smaltimento o di recupero, tramite un apposito mezzo autorizzato dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

I rifiuti dovranno essere avviati allo smaltimento presso smaltitore autorizzato iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

In relazione al principio di trasparenza e tracciabilità dei rifiuti l'Appaltatore dovrà consegnare al R.U.P. copia della documentazione comprovante la corretta gestione e traccia del processo di smaltimento dei suddetti rifiuti.

Il Direttore dei Lavori, si accerterà che alla ricambistica fornita dall'Appaltatore faccia riscontro un quantitativo equivalente di rifiuto smaltito o portato a recupero per successive trasformazioni e che l'Appaltatore disponga delle autorizzazioni necessarie, in base all'attività che dovrà svolgere. I relativi oneri sono integralmente a carico dell'Appaltatore.

Il Direttore dei Lavori ha facoltà di valutare e approvare preventivamente ogni intervento di smaltimento.

In alternativa allo smaltimento come sopra indicato, in caso di esplicita richiesta da parte del Direttore dei Lavori, l'Appaltatore ha l'obbligo di accatastare il materiale di risulta in aree di stoccaggio, indicate dal Direttore dei lavori, strutturate a spese dello stesso Appaltatore.

Art. 36 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici di eventuali progetti esecutivi e nella descrizione delle singole voci.

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L'Appaltatore, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme all'aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018).

Art. 37 APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI, QUALITÀ E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il

luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17, del D.M.145/2000 e l'art. 6, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018.

Con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore l'obbligo assume l'obbligo di dare piena applicazione ai disposti delle disposizioni vigenti in materia di Criteri Minimi Ambientali(CAM) per ciascuna delle applicazioni nelle quali detta normativa specificatamente dispone.

Al fine della liquidazione degli importi dovuti l'appaltatore dovrà produrre specifica dichiarazione di rispetto, per quanto applicabile, dei disposti della predetta specifica normativa. Entro la fine del primo mese successivo alla prima annualità ed entro la validità dell'ultimo contratto attuativo per la seconda annualità, l'appaltatore dovrà inoltrare una relazione esaustiva sulle azioni messe in campo per soddisfare la stessa.

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici del contratto attuativo. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi unitari del presente Capitolato.

I materiali da impiegare per gli interventi di manutenzione compresi nell'Accordo Quadro dovranno corrispondere, come caratteristiche, alle prescrizioni del capitolato speciale e a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei e accettati dal direttore dei lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o sulla base di certificazioni fornite dal produttore.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'Appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, che riporti l'espressa approvazione del RUP. In tal caso si applica l'articolo 16, comma 2 del D.M. 145/2000.

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei Lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.

Qualora il Direttore dei Lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'Appaltatore dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dalle sedi oggetto degli interventi di manutenzione, a cura e a spese dello stesso Appaltatore.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie,

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE

nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale degli interventi di cui all'art. 16, del presente Capitolato, possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, il Direttore dei Lavori avrà facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

In caso di materiali o prodotti di particolare complessità e su richiesta del direttore dei lavori, l'Appaltatore presenterà alla medesima, entro 20 giorni antecedenti il loro utilizzo, la campionatura per l'approvazione.

L'accettazione dei materiali da parte del Direttore dei Lavori non esenterà l'Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti tecnici del contratto attuativo; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal presente Capitolato o dalla documentazione progettuale relativa ad ogni singolo

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE

contratto attuativo, sono disposti dal Direttore dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove il Direttore dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

Il Direttore dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi, ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto, ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti.

Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dal loro approvvigionamento a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione e di misurazione si fa riferimento all'Allegato 4 "NORME TECNICHE E DI MISURAZIONE DEI LAVORI".

Art. 38 SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.

Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o di necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Nell'ordine di ripresa viene indicato il nuovo termine contrattuale.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al Direttore dei Lavori.

Per quanto non precisato si applicano l'art. 121, del D.Lgs. n. 36/2023 e l'art. 10, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018.

Art. 39 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

Qualora per circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori può disporre, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione dell'esecuzione dei lavori oggetto del singolo contratto attuativo, redigendo apposito verbale; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'Appaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori adeguatamente motivata dal Direttore dei Lavori;
- l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- l'indicazione delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri;
- della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;
- ogni ulteriore indicazione ritenuta pertinente.

In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 121, del D.Lgs. n. 36/2023, il Direttore dei Lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121, del D.Lgs. n. 36/2023, la penale dovuta quale risarcimento all'Appaltatore è quantificata sulla base dei seguenti criteri:

- a) maggiori oneri per spese generali infruttifere ottenuti sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato è diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla

presente lettera a);

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 231/2002, computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della manodopera accertati dal Direttore dei Lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Tale penale dovuta quale risarcimento all'Appaltatore non è applicata ai Contratti Attuativi appartenenti al Supertipo, Tipi e Sottotipi seguenti: **Supertipo: Interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell'art. 3, del DPR n. 380/2001, Tipo: manutenzione urgente su chiamata per guasto o manutenzione correttiva (non rientranti nel Servizio di Reperibilità), Sottotipo: lavori di pronto intervento, Sottotipo: lavori da eseguirsi nel breve termine o urgenti, Tipo: manutenzione programmata o preventiva, Tipo: manutenzione predittiva, Tipo: manutenzione migliorativa.**

La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma di cui in seguito.

Ai sensi dell'art. 43, comma 10, del DPR 207/2010, è fatto obbligo all'Appaltatore di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 40, comma 1, del DPR n. 207/2010, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Per interventi appartenenti al Supertipo, Tipi e Sottotipi seguenti: **Supertipo: Interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell'art. 3, del DPR n. 380/2001, Tipo: manutenzione urgente su chiamata per guasto o manutenzione correttiva (non rientranti nel Servizio di Reperibilità), Sottotipo: lavori di pronto intervento, Sottotipo: lavori da eseguirsi nel breve termine o urgenti Tipo: manutenzione programmata o preventiva, Tipo: manutenzione predittiva Tipo: manutenzione migliorativa** non è richiesta la presentazione del programma esecutivo dettagliato.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale.

Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il Direttore dei Lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'Appaltatore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

Il Direttore dei Lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 121, del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 40 VARIANTI

È fatto divieto all'Appaltatore di introdurre modifiche in corso di esecuzione delle opere, come previsto dalla vigente normativa in materia.

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE

La Stazione Appaltante può ammettere variazione al contratto attuativo, nei soli casi ammessi dalla vigente normativa in materia.

Si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 41 REGOLARE ESECUZIONE - DIFETTI DI COSTRUZIONE - GRATUITA MANUTENZIONE

L'Appaltatore dovrà in tutti modi garantire tutti i componenti installati per un minimo di 24 mesi dopo l'avvenuta installazione e ne sarà comunque garante anche dopo la scadenza contrattuale fino al compimento del termine suddetto. Entro tale termine l'Appaltatore ha l'obbligo di riparare tempestivamente, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per effetto della cattiva qualità dei materiali o per difetto di montaggio restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura di materiali, installazioni, verifiche, manodopera, ecc. ...). Al termine delle prestazioni, laddove previsto, l'Appaltatore è tenuto a rilasciare alla Stazione Appaltante la dichiarazione di conformità del lavoro eseguito; di tale dichiarazione faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia di materiali impiegati.

L'Appaltatore ha l'onere di riparare gratuitamente tutti i guasti dipendenti da errori di montaggio o esecuzione e di sostituire gratuitamente i materiali soggetti ad usura e consumo di sua fornitura che risultassero inadatti o difettosi secondo quanto disposto dal Codice Civile, artt. dal 1490 al 1495.

L'Appaltatore è anche tenuto a compiere gratuitamente quelle modifiche o completamenti che si dovessero rendere necessari.

Ai sensi dell' art.18, D.M. 145/2000, l'Appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese, i lavori che il direttore lavori accerta eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.

Se l'Appaltatore contesta l'ordine del direttore lavori, la decisione è rimessa al RUP; qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto attuativo.

Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della

situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Art. 42 VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA

Durante il corso degli interventi di cui all'art. 16, del presente Capitolato, il R.U.P. si riserva di eseguire verifiche di conformità, ai sensi della vigente normativa in materia, in modo da poter tempestivamente intervenire in caso di mancato rispetto delle clausole contrattuali.

Le verifiche potranno consistere:

- 1) nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti od idonei;
- 2) nel controllo della conformità degli interventi e della loro esecuzione a quanto disposto all'atto della stipula del Contratto attuativo, nonché alle buone regole dell'arte. In particolare saranno controllati:
 - a) l'accuratezza dell'esecuzione e la finitura;
 - b) la corrispondenza fra i materiali impiegati e messi in opera ed i campioni eventualmente sottoposti ad approvazione.

La verifica favorevole non solleva l'Appaltatore dalla garanzia della buona esecuzione degli interventi e del perfetto funzionamento per tutta la durata dell'Accordo Quadro o per il periodo di tempo indicato dalla normativa vigente.

A richiesta del RUP l'Appaltatore è tenuto a mettere a disposizione normali apparecchiature e strumenti adatti per effettuare le verifiche, senza per ciò accampare diritti a maggiori compensi.

L'Appaltatore si assume altresì l'onere dell'assistenza durante la fase di certificazione della verifica di conformità/regolare esecuzione.

Art. 43 CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ

Al termine di ogni intervento di cui all'art. 16, del presente Capitolato, se l'intervento contempla lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti, l'Appaltatore ha l'obbligo, a propria cura e spese, di rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti installati, trasformati, ampliati, mantenuti, a termini dell'art. 7, del DM n. 37/2008.

In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto -ove previsto-, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo -ove prevista-, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di conformità e nel progetto di cui all'articolo 5, del DM 37/2008, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE

dell'impianto.

Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dall'art. 7, del DM n. 37/2008, , salvo quanto previsto all'articolo 15, dello stesso DM, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del DM n. 37/2008 -, da una dichiarazione di rispondenza, a cura e spese dell'Appaltatore, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, del DM n. 37/2008, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di Responsabile Tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, del DM 37/2008, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Appaltatore dovrà seguire scrupolosamente la normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008, si fa particolare riferimento al Titolo IV, dello stesso decreto riguardante "Cantieri temporanei e mobili" che saranno attivati nel corso della esecuzione delle opere ordinate da questa Stazione Appaltante. Tali dettami saranno scrupolosamente seguiti dall'Appaltatore, qualora fossero riscontrate mancanze od irregolarità, anche su segnalazione degli organismi deputati al controllo (ATS, Ispettorato, etc..), questa Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione contrattuale in danno.

Nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori, l'Appaltatore affidi l'esecuzione di parte dei lavori ad una o più imprese, il responsabile dei lavori designerà il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 98, del D.Lgs. n. 81/2008, ai sensi dell'art. 90, comma 4, dello stesso decreto.

Il piano operativo di sicurezza dovrà contenere anche il programma lavori dettagliato con allegato grafico che mette in evidenza l'inizio, l'avanzamento mensile e il termine di ultimazione delle principali categorie di opere.

Nel caso di violazioni la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto d'appalto in danno all'Appaltatore ai sensi della vigente normativa, previa costituzione in mora dell'Appaltatore attraverso l'intimazione di un termine non superiore a 20 giorni, per la regolarizzazione dell'omissione.

Nell'ipotesi di mancata regolarizzazione nel termine o di recidiva grave violazione alle norme sulla sicurezza la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, senza ulteriore contestazione.

Il Direttore Lavori e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione vigilano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sull'osservanza dei piani di sicurezza. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adeguare il piano delle prescrizioni imposte dal Direttore dei Lavori, qualora questa rilevi e contesti, in ogni momento dell'esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere del piano, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l'ente.

Per quanto non contemplato nel presente capo IV si rinvia al rispetto integrale delle disposizioni contenute nelle D.Lgs. n. 36/2023, nel D.P.R.n. 207/2010, per le parti ancora in vigore e nel D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 44 NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

1. L'Appaltatore è obbligato al rispetto del D.Lgs. n. 81/2008, nello specifico, Datori di lavori ed eventuali lavoratori autonomi seguiranno i dettami degli art. 94, 96 e 97, del D.Lgs. n. 81 del 2008, ed in particolare:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155, del D. Lgs. n. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni dei vigenti Regolamenti Locali di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1;
 - e) alla cooperazione ed al coordinamento tra datore di lavoro e lavoratori autonomi (art. 95, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 81/2008).
2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e

alle attrezzature utilizzate.

3. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 47, oppure agli articoli 48 o 49 del presente Capitolato Speciale.

Gli interventi di cui ai vari Contratti Attuativi potranno interessare: parti di edifici (quali spazi comuni, facciata, copertura, aree a verde, gronde, canali di gronda e pluviali, fognature, etc....); interi edifici, edifici di proprietà sia pubblica che privata; condomini di proprietà sia pubblica che privata; edifici di proprietà unicamente Comunale; condomini di proprietà pubblica; ecc..

Nel caso di condomini di proprietà sia pubblica che privata l'Appaltatore provvederà, (con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori), alla trasmissione del POS all'Amministratore condominiale in carica, ove esistente, che si dovrà attivare per quanto di competenza, circa le dovute avvertenze ai condomini, (tale piano dovrà contenere indicazioni sulle norme di comportamento, orario di lavoro, zone interessate dai lavori, eventuali zone precluse anche temporaneamente alla circolazione ed alla presenza di persone, pericoli per la pubblica e privata incolumità, e quant'altro); nel caso di condomini a totale proprietà pubblica lo stesso Appaltatore provvederà a trasmettere il piano all'eventuale Responsabile dell'Autogestione, od alla Stazione Appaltante nel caso in cui l'Autogestione non fosse costituita; questi si attiveranno, rispettivamente, secondo le stesse competenze attribuite all'Amministratore condominiale. L'Appaltatore dovrà comunque garantire, durante il corso dei lavori, la sicurezza di cose e persone terze all'opera medesima, (condomini, passanti, veicoli in genere, operatori di servizi e quant'altro). L'Appaltatore al termine di ogni turno di lavoro dovrà provvedere alla pulizia delle parti comuni ed alla messa in sicurezza di tutte le parti interessate direttamente od indirettamente dall'intervento.

Art. 45 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15, del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle attività previste nelle sedi oggetto degli interventi di cui all'art. 16, del presente Capitolato.
2. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII, al D.Lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima

con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla stipula di ogni singolo contratto attuativo e comunque prima dell'inizio dei lavori, quanto prescritto nell'allegato XVII del più volte citato D.Lgs. n. 81/2008, e quanto di seguito indicato:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
 - e) il DUVRI prodotto secondo le modalità previste dalla legge;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14, del D.Lgs. n. 81/2008.
3. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere il nominativo e i recapiti:
- a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 81/2008.
 - b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38, del D.Lgs. n. 81/2008;
 - c) il piano operativo di sicurezza, di cui al successivo articolo.
4. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
- a) dall'Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e);
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui al Codice dei Contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Codice dei Contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE

- di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui al Codice dei Contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 81/2008, è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Appaltatore è un consorzio ordinario ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 81/2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
- f) dai lavoratori autonomi che potrebbero prestare la loro opera in cantiere, limitatamente alle prescrizioni attribuite loro dal D.Lgs. n. 81/2008.
5. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo "OSSERVANZA DI EVENTUALI PIANI DI SICUREZZA ", l'Appaltatore comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16, del D.Lgs. n. 81/2008.
6. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 46 OSSERVANZA DI EVENTUALI PIANI DI SICUREZZA

L'Appaltatore è obbligato ad osservare quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, artt. 95, 96 e 97 e Capo II, dalla Sezione II alla Sezione VIII.

Art. 47 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'Appaltatore, entro 30 giorni dalla stipula di ogni singolo contratto attuativo e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Ove occorra, tale piano operativo sarà da considerare come piano complementare di

dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29, del citato D.Lgs. n. 81/2008, **con riferimento allo specifico cantiere** e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26, del citato D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 48 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E PROGRAMMA DEI LAVORI NELL'ESECUZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

Si applica il D.Lgs. n. 81/2008 con le seguenti procedure:

- 1) Attività lavorative non ricadenti nell'ambito di applicazione del Titolo IV "Cantieri temporanei e mobili" di cui al D.Lgs. n. 81/2008, secondo le attuali disposizioni e sino ad ogni successiva modifica al D.Lgs. n. 81/2008, in particolare secondo le disposizioni dell'articolo 88, comma 2, lettera g bis), del D.Lgs. n. 81/2008, per cui non sono da ritenere cantieri i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all' ALLEGATO X (opere di Ingegneria civile) per le quali si applica l'art. 26, del n. 81/2008, "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione" per le quali il Datore di lavoro trasmette all'Appaltatore il DUVRI, il quale lo deve aggiornare con le proprie valutazioni ed analisi dei rischi ritornandolo con il proprio DVR prima dell'inizio lavori al responsabile della sicurezza.
- 2) Attività lavorative ricadenti nell'ambito di applicazione del Titolo IV "Cantieri temporanei e mobili" di cui al D.Lgs. n. 81/2008, secondo le attuali disposizioni e sino ad ogni successiva modifica al D.Lgs. n. 81/2008, in particolare con la presenza di più imprese anche subappaltatrici, la committenza deve nominare un CSP (coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione) che deve predisporre un PSC prima dell'inizio lavori, e di un CSE (coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione) che in caso si ricada nel comma 5, dell'art. 90, del D.Lgs. n. 81/2008, redige il PSC, oltre a svolgere tutte le attività previste nell'art. 92, del D.Lgs. n. 81/2008; l'Appaltatore ricevuto il PSC provvede a redigere il proprio POS aggiornandolo ai contenuti del PSC e ritrasmetterlo

alla Stazione Appaltante. L'Appaltatore, in caso di subappalti ad imprese esecutrici, scambia i documenti della sicurezza ai sensi dei commi 2 e 3, dell'art. 101, del D.Lgs. n. 81/2008.

Pertanto a seguito dell'Aggiudicazione dell'Accordo Quadro, prima della stipula dei singoli Contratti Attuativi o della sottoscrizione della consegna dei lavori, verrà individuata la procedura a cui ci si dovrà attenere per la gestione della sicurezza in cantiere e l'Appaltatore dovrà prendere poi contatti con il Responsabile della Sicurezza e/o Coordinatore della Sicurezza specificamente nominato dalla Stazione Appaltante, per la trasmissione e lo scambio dei documenti previsti dall'art. 26, del D.Lgs. 81/2008 (DUVRI, DVR) o per quelli previsti nel Titolo IV dello stesso decreto (PSC, POS) e quindi essere informato sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate dalla Stazione Appaltante.

L'adempimento di tutti gli obblighi ai fini della sicurezza dovrà essere documentato da apposito verbale, redatto a cura del Direttore dei Lavori o, se del caso, dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, da allegare alla documentazione del contratto attuativo, quale parte integrante dello stesso. In generale, trattandosi prevalentemente di interventi di manutenzione, l'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro in caso di procedura ex art. 26, del D.Lgs. n. 81/2008, ed a fornire ogni certificazione e documentazione in merito nel caso che queste vengano espressamente richieste dalla Stazione Appaltante, così come per la gestione con PSC.

In caso di tre inadempienze connesse alla sicurezza nei cantieri, la Stazione Appaltante potrà risolvere l'Accordo Quadro ed incamerare la cauzione definitiva, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali in carico all'Appaltatore.

CAPO V - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 49 SUBAPPALTO

Subappalto (art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e, s.m.i.)

1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Accordo Quadro n° 2 - Edifici scolastici

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

(il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 2002, n. 646 - n.d.r.)

3. Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Accordo Quadro n° 2 - Edifici scolastici

- a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

5. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

6. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE

dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

7. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11. È, altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

8. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5.

9. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 8, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

10. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

11. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

12. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il

contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

13. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

14. Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili, è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

15. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, l'obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

16. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell' articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE

essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

17. Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

18. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 68, comma 15, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

19. È fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa europea vigente e dei principi dell'ordinamento europeo, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.

20. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite.

– Responsabilità in materia di subappalto

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003. L'appaltatore è altresì solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani di sicurezza redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il proprio Piano.

Il Direttore dei Lavori, il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza e il R.U.P. provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal Decreto-Legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla Legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'art. 54 in materia di tessera di riconoscimento.

– Pagamento dei subappaltatori

1. Si rimanda all'art. 11 del D.Lgs 36/2023.
2. In caso di pagamento diretto, a norma dell'art. 119 del Codice dei contratti, del subappaltatore, o del cottimista, o del prestatore di servizi, o del fornitore di beni o lavori, la liquidazione e la fatturazione delle spettanze dovute a tali soggetti, avverrà secondo la procedura e con le modalità stabilite dalla Stazione Appaltante.
3. Anche nel caso di pagamento diretto, a norma dell'art. 119 del Codice dei contratti, del subappaltatore, o del cottimista, o del prestatore di servizi, o del fornitore di beni o lavori, l'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione Committente per l'esecuzione delle opere oggetto del subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE

dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dei lavori subappaltati.

CAPO VI - CONTROVERSIE - ESECUZIONE D'UFFICIO MANODOPERA

Art. 50 CONTROVERSIE

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 210 del D.Lgs. 36/2023 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Monza (Mb) ed è esclusa la competenza arbitrale.

La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 51 RECESSO

(art. 113 del D.Lgs. 36/2023)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.

2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

3. L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

Art. 52 ESECUZIONE D'UFFICIO

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Accordo Quadro n° 2 - Edifici scolastici

alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma esecutivo dettagliato accettato di cui all'art. 43, comma 10, del DPR 207/2010 o interrompesse la prestazione, ed in generale, in tutti i casi previsti dall'art.122, del D.Lgs. n.36/2023 e dall'art. 18, del D.M. n.145/2000, la Stazione Appaltante avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi in danno all'Appaltatore ed alla risoluzione del contratto attuativo e quindi dell'Accordo Quadro.

Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia presentato il programma esecutivo dettagliato di cui all'art. 43, comma 10, del DPR 207/2010, si farà riferimento cronoprogramma di cui all'articolo 40, comma 1, del DPR n. 207/2010.

Art. 53 DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dai singoli Contratti Attuativi.

Qualora si verificano danni causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al R.U.P., per il tramite del Direttore dei Lavori, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia il R.U.P. provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare la prestazione, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all'accertamento dei fatti.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi unitari del presente Capitolato ed alle condizioni dei singoli Contratti Attuativi, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisorie e dei mezzi dell'Appaltatore. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Saranno, pertanto, considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi unitari del presente Capitolato ed alle condizioni dei singoli Contratti Attuativi, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Appena ricevuta la denuncia di cui sopra, il Direttore dei Lavori procede, redigendone

processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore stesso. Resta però contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature, ed altri guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia alle scarpate dei tagli e rilevati, né gli interramenti delle cunette, dovendo l'Appaltatore provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese.

Si fa riferimento all'art. 121, del D.Lgs. n. 36/2023, al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018, ed a tutta la normativa vigente in tema.

Art. 54 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore ed i subappaltatori sono tenuti all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai

lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, trattenendo le somme dovute dai certificati di pagamento.

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'Appaltatore copia del libro unico del lavoro (o mod. UNILAV) di cui all'articolo 39, della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore.
4. **Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore e in caso di subappalto la relativa autorizzazione. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.**
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore, (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi della Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136/2010.

L'Impresa e le eventuali Imprese subappaltatrici dovranno inoltrare alla Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione propria attestante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali – inclusa la Cassa Edile – Assicurativi ed Infortunistici.

Si precisa che per le Imprese che operano per la prima volta in Provincia di Milano, il documento attestante l'avvenuta denuncia alla Cassa Edile da presentare prima dell'inizio dei lavori, deve essere quello della Cassa Edile della provincia di provenienza dell'Impresa.

Altresì si precisa che le copie dei versamenti da produrre, a decorrere dal primo S.A.L., con la periodicità sopraindicata, devono essere della Cassa Edile, di Mutualità e di Assistenza di Milano.

Art. 55 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

1. La stipula dei singoli Contratti Attuativi, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC in corso di validità.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l'Appaltatore trasmetta tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - per la Cassa Edile: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D.Lgs 36/2023, e dell'articolo 31, comma 3, della legge 98/2013, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'Appaltatore, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'Appaltatore, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti.
4. In caso di irregolarità del DURC dell'Appaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all'Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
 - b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3.

Art. 56 TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, ancor che, l'Impresa non appartenga all'Associazione Provinciale Industriali e possa quindi non essere tenuta giuridicamente ad osservarli, intendendosi che tali obblighi si estendono anche ai cottimi.

Al fine di consentire la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, l'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente la disciplina relativa alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40, del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L.133/2008; D.M.9.7.2008).

A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di consentire la verifica della corretta instaurazione dei rapporti di lavoro anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere al momento dei controlli e non ancora iscritti nel libro unico del lavoro, l'Appaltatore dovrà tenere presso il cantiere copia delle comunicazioni obbligatorie preventive di assunzione (predisposte ai sensi dell'art. 4 bis, comma 2, del D.lgs.181/2000, come modificato dal citato art. 40 del D.L.112/2008) oppure copia dei contratti individuali di lavoro.

Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori. L'impresa si obbliga, altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente la distinzione prevista per le imprese artigiane.

Le Autorità presso le quali possono ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore, nella località in cui devono essere eseguiti i lavori e applicabili ai lavori effettuati nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto sono le seguenti:

- Cassa Edile Milano, Lodi, Monza e Brianza
- Direzione Territoriale del Lavoro di Milano
- I.N.P.S. territorialmente competente

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Accordo Quadro n° 2 - Edifici scolastici

- I.N.A.I.L., territorialmente competente

CAPO VII - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 57 ANTICIPAZIONI

Vengono integralmente recepite e qui da intendersi riportate “per relationem” le disposizioni di cui all’art. 125 D.Lgs. n. 26/2023.

Art. 58 ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI

Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 59 REVISIONE PREZZI art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023

1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi.
2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell’accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall’ISTAT:
 - a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
 - b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.
4. Gli indici di costo e di prezzo di cui al comma 3, sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell’informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate dal comma 3 nell’ambito degli indici già prodotti dall’ISTAT.
5. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:
 - a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE

Accordo Quadro n° 2 - Edifici scolastici

economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Art. 60 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI

Poiché si tratta di appalto aggiudicato mediante il criterio del minor prezzo sui Prezzari posti a base di gara, i prezzi unitari contrattuali in base ai quali, dopo deduzione del ribasso di gara offerto dall'Appaltatore, saranno pagati i lavori appaltati e le somministrazioni in economia, sono i prezzi unitari dei Prezzari indicati all'art. 3, del presente capitolato "VALORE DELL'ACCORDO QUADRO – INDIVIDUAZIONE DEI PREZZI UNITARI DA APPLICARE".

I prezzi comprendono quanto disposto dall'art. 32, comma 4, del D.P.R. 207/2010.

I prezzi sopra indicati si intendono accettati dall'Appaltatore in base a conteggi di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dai suddetti Prezzari di cui all'art. 3, del presente Capitolato, o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dai medesimi, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali in fase di esecuzione dei lavori di ogni singolo Contratto Attuativo e i prezzi aggiuntivi delle lavorazioni o dei materiali in fase di progettazione di ogni singolo Contratto Attuativo, si valutano:

a) desumendoli dai Prezzari di cui all'art. 3, del presente Capitolato,

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel contratto;

c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti desumendoli prioritariamente dai Prezzari di cui all'art. 3, del presente capitolato.

I nuovi prezzi ed i prezzi aggiuntivi sono concordati, i primi, in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, e, i secondi, tra l'Appaltatore ed il RUP, con l'ausilio del Progettista, nella fase degli adempimenti di cui all'art. 21, del presente Capitolato. I nuovi prezzi ed i prezzi aggiuntivi sono approvati dal RUP. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del RUP prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi ed i prezzi aggiuntivi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso di gara offerto.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi ed i prezzi aggiuntivi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Fermo restando quando stabilito dal presente articolo, si stabilisce che, per i prezzi unitari non contemplati nei prezziari indicati all'art. 3, del presente Capitolato, l'Appaltatore è tenuto a fornire al Direttore dei Lavori, nel caso di nuovi prezzi, e al RUP e al Progettista, nel caso di prezzi aggiuntivi, tutti gli elementi utili a determinare il nuovo prezzo o il nuovo prezzo aggiuntivo e a verificarne la congruità (ad esempio listini, ricevute, prezzi, fatture, ecc.).

I prezzi unitari del presente Capitolato s'intendono comprensivi di tutti gli oneri ed utili e rappresentano quindi quanto in complesso la Stazione Appaltante s'impegna a pagare, senza che possano essere presi in considerazione oneri addizionali diretti o indiretti (es. trasporti, tasse, movimentazione, utili, attrezzature, diritti di chiamata, diritti per ripetuti sopralluoghi, etc.).

Tutti i prezzi, come sin qui indicato, comprendono:

- a) **Manodopera.** – Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore è obbligato senza compenso alcuno a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento al Direttore dei Lavori. Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

- b) **Noleggi.** – Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri relativi alla manodopera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese del trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto solamente per motivato e giustificato impiego e per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per il trasporto della manovalanza e per qualsiasi altra causa o perditempo.

- c) *Materiali a piè d'opera o in cantiere.* – Ogni spesa per gli approvvigionamenti, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc..., nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro.
- d) *Per i lavori a misura, in economia e a corpo.* - Tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie; tutti gli approvvigionamenti occorrenti e le loro lavorazioni ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee diverse; tutti i mezzi d'opera provvisori, nessuno escluso, carreggi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc...e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, intendendosi nei prezzi unitari del presente Capitolato compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche non esplicitamente precisati e richiamati nei prezzi unitari del presente Capitolato.

Art. 61 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI PREZZI DELLA MANODOPERA OLTRE IL NORMALE ORARIO DI LAVORO – SOVRAPPREZZO PER LAVORO NOTTURNO – FESTIVO – FESTIVO NOTTURNO

Qualunque siano le circostanze di tempo e di luogo, i prezzi unitari da applicare per le prestazioni della manodopera saranno quelli desunti dai Prezzari di cui all'art. 3, del presente Capitolato, senza ulteriori maggiorazioni.

Per gli interventi effettuati in ore di lavoro non normali, ovvero per lavoro notturno, festivo e festivo notturno, la maggiorazione di prezzo riconosciuta sarà quella desumibile dai predetti Prezzari di cui all'art. 3, del presente Capitolato.

Gli interventi eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro per motivate esigenze, ai fini del riconoscimento della maggiorazione di prezzo devono essere autorizzati dal

Direttore dei Lavori o da Tecnico del Comune di Cinisello Balsamo in Servizio di Reperibilità (Servizio di Reperibilità della Stazione Appaltante).

Art. 62 RENDICONTO DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO NELL'AMBITO DEI CONTRATTI ATTUATIVI RELATIVI AL SUPERTIPO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA LETTERA A), DELL'ART. 3, DEL DPR N. 380/2001 E COLLEGATI TIPI E SOTTOTIPI - RISPETTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE

Per la rendicontazione degli interventi relativi al Supertipo: Interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell'art. 3, del DPR n. 380/2001, ed ai Tipi e Sottotipi collegati, la Stazione Appaltante può, discrezionalmente e a proprio insindacabile giudizio, utilizzare un software applicativo web, collegato al server comunale, al fine di inviare le richieste di intervento del Direttore dei lavori all'Appaltatore.

La richiesta di intervento sarà formalizzata, dal Direttore dei Lavori, tramite Ordine di Lavoro o tramite Ordine di Servizio.

L'Appaltatore collegandosi, tramite il client, al server della Stazione Appaltante avrà accesso ad una maschera dove visualizzerà tutte le richieste di intervento, Ordini di Lavoro o Ordini di Servizio, ad esso assegnati nel tempo.

Tale maschera evidenzierà i tempi previsti e la priorità delle richieste di intervento. All'interno della richiesta di intervento, Ordine di Lavoro o Ordine di Servizio, saranno indicati una serie di dati minimi (riportati nel seguito), necessari all'Appaltatore per individuare l'intervento o gli interventi da realizzare.

I dati minimi contenuti nell'Ordine di Lavoro, nell'ipotesi di utilizzo di un software applicativo web della Stazione Appaltante, (come da schema di OdL approvato) sono:

- identificativo della richiesta (numero progressivo OdL);
- la tipologia dell'intervento da eseguire;
- la denominazione e l'indirizzo dell'immobile oggetto di intervento e ulteriori informazioni (precisazione luogo ove è richiesto l'intervento all'interno dell'immobile o delle aree di pertinenza, numeri di telefono di contatto con indicazione dell'eventuale referente per l'immobile, ulteriori informazioni);
- la data della richiesta di intervento e l'indicazione del termine assegnato per l'esecuzione dello stesso;
- data di inizio dei lavori dell'intervento richiesto e data di ultimazione dei lavori dell'intervento tenendo conto della tipologia ed entità dell'intervento da svolgere

(di pronto intervento, urgente, programmabile, etc.);

- la descrizione del guasto e descrizione dell'intervento richiesto con indicazione dell'oggetto dello stesso (es. WC, pluviali, quadro elettrico);
- eventuale riferimento all'utenza che ha attivato la richiesta (richiedente, data della richiesta, numero di telefono del richiedente, tipo di segnalazione);
- eventuali ulteriori riferimenti ed allegati (lay-out, planimetrie costruttive, relazione, etc.);

Nell'ordinativo è quindi indicato dal Direttore dei Lavori anche il Tipo ed il Sottotipo dell'intervento manutentivo in funzione dell'urgenza della richiesta di intervento.

Il Direttore dei lavori provvederà a contabilizzare e consuntivare l'intervento o gli interventi ricadenti all'interno di ogni singolo Contratto Attuativo secondo quanto stabilito all'interno del presente Capitolato e secondo le specifiche condizioni economiche dettate dall'Accordo Quadro.

L'Appaltatore, a propria cura e spese, utilizzando detto software applicativo web, dovrà precompilare giornalmente, al fine della rendicontazione delle richieste di intervento, i brogliacci contabili sulla base dei prezzi unitari del presente Capitolato.

Sarà cura del Direttore dei Lavori verificare in contraddittorio le notazioni contabili e validarle ai fini della loro formalizzazione preordinata alla liquidazione.

Per la suddetta rendicontazione degli interventi richiesti, l'Appaltatore, unitamente al brogliaccio precompilato, dovrà altresì presentare un Rapporto di Lavoro per ogni singola richiesta di intervento.

Il Rapporto di Lavoro dovrà obbligatoriamente includere: la descrizione dettagliata dell'intervento eseguito con esplicita indicazione dell'identificativo delle richieste di intervento ricevute; gli sviluppi dei conteggi economici con i riferimenti ai codici identificativi dei prezzi unitari del presente Capitolato; l'indicazione delle maestranze impiegate precisante i nominativi e le qualifiche dei lavoratori; l'indicazione dei mezzi d'opera, dei noli e dei materiali impiegati.

L'Appaltatore dovrà quindi rendicontare ogni singolo intervento richiesto con specifico Rapporto di Lavoro, entro cinque giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo al termine assegnato per l'evasione della richiesta di intervento, contenente oltre a quanto sopra riportato in grassetto sottolineato, affinché il Direttore dei Lavori possa validarli attraverso verifica in contraddittorio, i seguenti dati:

- in numero dell'Ordine di Lavoro o dell'Ordine di Servizio di riferimento;

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE

- il numero di contratto attuativo in cui l'intervento ricade ed i CIG di riferimento ovvero il CIG padre e il CIG figlio/derivato;
- la denominazione e l'indirizzo dell'immobile oggetto di intervento e ulteriori informazioni nonché l'esatta ubicazione delle prestazioni e la loro accurata descrizione;
- i costi divisi rispettivamente per lavori a misura, per lavori in economia, per provviste e/o materiali eventualmente occorsi;
- la data di inizio e di fine effettiva dei lavori dell'intervento richiesto;
- i dati di consuntivo delle risorse impegnate per l'intervento (gli sviluppi dei conteggi economici con i riferimenti ai codici identificativi dei prezzi unitari del presente Capitolato; l'indicazione: delle maestranze impiegate precisante i nominativi e le qualifiche dei lavorativi; l'indicazione dei mezzi d'opera, dei noli e dei materiali impiegati);

ed allegare al Rapporto di lavoro stesso:

- eventuali allegati (lay-out modificati as-built, foto ante e post intervento, etc.). Detti Rapporti di Lavoro, se richiesto dal Direttore dei Lavori, dovranno essere corredati da una relazione tecnica a firma del Direttore Tecnico dell'Appaltatore descrittiva dei lavori eseguiti (con eventuali allegati: disegno costruttivo, foto, etc.); detta relazione sarà allegata al Rapporto di Lavoro. Tali Rapporti di Lavoro dovranno essere sottoscritti dall'Appaltatore e visti dal Direttore dei Lavori della Stazione Appaltante.

Con l'eventuale uso di tale sistema, il cui utilizzo, si ribadisce, è a discrezione e a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, verranno gestiti gli Ordini di Lavoro e gli Ordini di Servizio da parte del Direttore dei Lavori e dell'ufficio di direzione lavori, ove costituito, mediante la precompilazione dei brogliacci e la rendicontazione di ogni singola richiesta di intervento mediante specifico Rapporto di Lavoro da parte dell'Appaltatore. Ogni onere conseguente l'uso del software applicativo web, collegato al server comunale, è a carico dell'Appaltatore (formazione del personale, software eventualmente necessari, ecc.).

Nel caso in cui la Stazione Appaltante non ritenga opportuno avvalersi di un software applicativo web, collegato al server comunale, si procederà, nei termini e con le modalità sopra descritte, esattamente come nel caso di utilizzo di un software applicativo web, mediante l'uso della posta elettronica.

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE

Accordo Quadro n° 2 - Edifici scolastici

La trasmissione delle richieste di intervento da parte del Direttore dei Lavori o dell'Ufficio di Direzione Lavori, ove costituito, avverrà come segue:

- Ordine di Lavoro, mediante Posta Elettronica Ordinaria;
- Ordine di Servizio, mediante Posta Elettronica Certificata.

La trasmissione dei brogliacci precompilati e dei Rapporti di Lavoro da parte dell'Appaltatore avverrà come segue:

- brogliacci precompilati, mediante Posta Elettronica Ordinaria;
- Rapporti di Lavoro, mediante Posta Elettronica Certificata.

Ogni onere conseguente è a carico dell'Appaltatore (formazione del personale, software eventualmente necessari, ecc.)

La situazione contabile degli interventi eseguiti deve essere tenuta costantemente aggiornata in contraddittorio tra Appaltatore e Direttore dei Lavori allo scopo di conoscere sempre l'importo aggiornato dei lavori già eseguiti in tempo reale.

Qualora nel corso dei lavori, l'Appaltatore rilevasse l'approssimarsi del raggiungimento dell'importo netto contrattuale è tenuto ad allertare tempestivamente il Direttore dei Lavori, che provvederà o a disporre la prosecuzione dei lavori già impartiti (previa verifica degli impegni economici da assumere) oppure l'interruzione di ogni intervento che ecceda da detto importo. Pertanto, si ribadisce, che l'Appaltatore non è autorizzato ad eseguire lavori oltre l'importo contrattuale, salvo diversa disposizione specifica.

Nell'eventualità che nelle richieste di intervento, ovvero negli Ordini di Lavoro o negli Ordini di Servizio, vengano specificate tipologia e qualifica delle maestranze, oltre ad essere individuati con precisione specifici mezzi d'opera, e che, successivamente, l'Appaltatore disattenda arbitrariamente, senza alcuna motivazione plausibile, le predette specifiche operative, l'intervento verrà contabilizzato sulla base delle condizioni economiche indicate nella richiesta di intervento, qualora queste risultino più vantaggiose per la Stazione Appaltante.

Art. 63 PAGAMENTI

Per i Contratti Attuativi comprendenti il seguente Supertipo, Tipi e Sottotipi: **Supertipo: Interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell'art. 3, del DPR n. 380/2001, Tipo: manutenzione urgente su chiamata per guasto o manutenzione correttiva, Sottotipo: lavori di pronto intervento, Sottotipo: lavori da eseguirsi nel breve termine o urgenti**

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE

Tipo: manutenzione programmata o preventiva, Tipo: manutenzione predittiva Tipo: manutenzione migliorativa

si stabiliscono le seguenti modalità di pagamento:

- per i Contratti Attuativi di importo pari o inferiore ad € 20.000 e per i quali è prevista una durata delle prestazioni ivi dedotte inferiore a 90 giorni, il pagamento all'appaltatore avverrà in un'unica soluzione al termine dei lavori;
- per i Contratti Attuativi per i quali è prevista una durata delle prestazioni ivi dedotte pari o superiore a 90 giorni, l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, corrispondenti ai lavori / alle prestazioni eseguite, ogni 2 (due) mesi, qualunque sia il credito derivante.

Per tutti gli altri Supertipi, e relativi Tipi e Sottotipi, descritti nell'art. 16, del presente Capitolato, i pagamenti saranno stabiliti, per ogni singolo contratto attuativo avente per oggetto il Supertipo, i Tipi e Sottotipi, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

La rata di saldo non potrà, comunque essere inferiore al 10% dell'importo di contratto.

Qualora il Servizio di Reperibilità non sia ricompreso in un Contratto Attuativo del **Supertipo: Interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell'art. 3, del DPR n. 380/2001**, il pagamento avverrà in un'unica soluzione al termine dello specifico servizio; qualora fosse ricompreso in un Contratto Attuativo del **Supertipo: Interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell'art. 3, del DPR n. 380/2001**, si farà riferimento alle modalità di pagamento in precedenza indicate per detto Supertipo e relativi Tipi e Sottotipi.

Art. 64 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Di norma, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 116, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, si avvarrà del Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori.

Resta comunque facoltà della Stazione Appaltante non sostituire il Certificato di Collaudo con il Certificato di Regolare Esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione deve essere redatto entro 3 mesi dal termine dell'intervento del singolo contratto attuativo.

Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del Direttore dei Lavori sulle fatture di spesa, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018.

Non sarà possibile procedere alla redazione del Certificato di Regolare Esecuzione o apposizione del visto di cui sopra, qualora l'Appaltatore non consegni tutte le eventuali certificazioni e dichiarazioni relative ai lavori previsti ed eseguiti nei Contratti Attuativi, come espressamente contenute negli elaborati progettuali, nelle forme e modalità ivi già previste, o come diversamente richieste dal Direttore Lavori. Ogni documentazione dovrà essere consegnata anche in formato digitale. Eventuali ritardi in merito alla redazione del Certificato di regolare esecuzione, derivanti dalla mancata consegna della documentazione richiesta come sopra descritto, non saranno pertanto imputabili alla Stazione Appaltante.

Sino a che non sia stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.

Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione l'emissione del certificato di regolare esecuzione, e salve le maggiori responsabilità sancite all'art. 1669, del Codice Civile, l'Appaltatore è garante degli interventi delle opere eseguiti; dovrà quindi garantire le sostituzioni e i ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni resesi necessarie senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione dei lavori.

Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dal Direttore dei Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso.

Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte. Vedere anche l'art. 81, del presente Capitolato.

Art. 65 RITARDI NEI PAGAMENTI

Gli interessi per ritardato pagamento verranno computati e corrisposti secondo la normativa vigente.

Art. 66 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche;

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE

prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa appaltatrice nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente, identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'impresa in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa appaltatrice, si impegna a dare immediata

comunicazione all'Ente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'impresa, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa appaltatrice, si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente.

CAPO VIII - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Art. 67 INTERFACCIA OPERATIVA SOFTWARE CON L'UFFICIO DEL DIRETTORE DEI LAVORI

A termini dell'art. 23, e dell'art. 62, del Presente Capitolato, relativamente al Supertipo: Interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell'art. 3, del DPR n. 380/2001, ed ai relativi Tipi e Sottotipi, la Stazione Appaltante può, discrezionalmente e a proprio insindacabile giudizio, utilizzare un proprio software applicativo web, collegato al server comunale, al fine di inviare le richieste di intervento del Direttore dei lavori all'Appaltatore.

Attraverso tale programma potranno essere inviate le richieste di intervento del Direttore dei Lavori e dell'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito.

Altresì tramite il predetto programma l'Appaltatore potrà comunicare con il Direttore dei Lavori e l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, e trasmettere previa preventiva precompilazione i brogliacci contabili nonché trasmettere i Rapporti di Lavoro.

Le modalità di gestione del sistema di comunicazione e notazione contabile di cui sopra saranno oggetto di apposito protocollo d'uso rilasciato allo stesso Appaltatore da parte del RUP o della società di software all'uopo incaricata dalla Stazione Appaltante.

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Accordo Quadro n° 2 - Edifici scolastici

L'eventuale necessaria formazione di personale dell'Appaltatore per il corretto uso del sistema è totalmente a carico dell'Appaltatore e tutti gli altri oneri conseguenti ed inerenti l'uso del software applicativo web sono a carico dell'Appaltatore.

I prerequisiti dell'attrezzatura informatica propria dell'Appaltatore dovranno essere adeguati all'uso del software web della Stazione Appaltante.

L'impresa collegandosi, tramite il client, al server della Stazione Appaltante avrà accesso ad una maschera dove visualizzerà tutti gli ordini di lavoro e di servizio ad essa assegnati nel tempo.

Art. 68 VISITE AGLI STABILI

A richiesta del Direttore dei Lavori, con l'eventuale assistenza di un Direttore Operativo od a richiesta del Tecnico della Stazione Appaltante in Servizio di Reperibilità, l'Appaltatore, senza compenso alcuno, dovrà prestarsi a tutte le visite negli immobili/edifici, occorrenti per accertare lo stato di sicurezza e le necessarie riparazioni.

Indipendentemente da quanto stabilito al precedente capoverso, l'Appaltatore, in qualsiasi momento venisse a conoscenza di danni o di pericoli che si fossero verificati negli compresi nel proprio Accordo Quadro, dovrà darne immediata notizia al Direttore dei Lavori.

Art. 69 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui: all'art.16, del Decreto 19 Aprile 2000, n. 145, al DPR n. 207/2010, ed altri specificati nel presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti;

- a) l'affidamento per tutta la durata dei lavori della Direzione dei cantieri relativi ad ogni Contratto Attuativo, a tecnico abilitato, regolarmente iscritto nel relativo Albo Professionale con provata esperienza nella conduzione di lavori analoghi per tipo e dimensione a quelli in oggetto del presente appalto;
- b) la dotazione di mezzi di trasporto per il trasloco degli operai e dei materiali e mezzi d'opera nelle singole località di impiego;
- c) la dotazione di tutti gli attrezzi ed utensili necessari per l'esecuzione delle opere;
- d) garantire la reperibilità delle maestranze con adeguati mezzi d'opera secondo quanto stabilito dal presente capitolato;
- e) gli oneri di trasferta degli operai;
- f) le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per

garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed a terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; a tale scopo esso dovrà adeguatamente assicurarsi ai sensi del presente Capitolato e della normativa vigente;

- g) dotare di tesserino di riconoscimento, con le medesime modalità di cui alla L. 248/06, art. 36bis, comma 3, ogni persona facente capo all'Appaltatore (maestranze, tecnici specializzati, rappresentanti, ecc) che accederà alle strutture oggetto dell'appalto, sia all'interno di esse, sia negli spazi esterni;
- h) la messa a completa disposizione del Direttore dei Lavori, a cura e spese dell'Appaltatore, del Direttore di Cantiere o di un caposquadra o un assistente per ogni incombenza necessaria a visite, sopralluoghi, misurazioni, controlli vari, ecc. nonché al controllo giornaliero e stesura dei documenti di contabilità quali: giornalieri, liste in economia, e quanto altro necessario con assunzione del relativo onere economico derivante;
- i) l'ottenimento dei permessi per l'occupazione provvisoria del suolo pubblico con piattaforme, ponteggi e la formazione delle conseguenti opere provvisorie che verranno prescritte dal Comune, quali banchine, passerelle, recinzioni, protezioni e segnalazioni luminose a cartelli, ecc.;
- j) l'ottenimento delle autorizzazioni, delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale e degli atti di assenso comunque denominati, necessari a consentire l'esecuzione dei lavori;
- k) la posa segnaletica stradale e le segnalazioni richieste dalla Stazione Appaltante, per mantenere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade ed aree in qualsiasi modo interessate dai lavori, il tutto secondo i tipi del D.Lgs. n. 285/1992 e relativo regolamento approvato con DPR n. 495/1992;
- l) le opere provvisorie per garantire l'agibilità alle strutture comunali e l'incolumità, per tutta la durata dei lavori, delle persone;
- m) l'approntamento e manutenzione della recinzione del cantiere, compresi i necessari cartelli di avviso, lumi per segnali notturni nei punti prescritti e quant'altro potrà occorrere a scopo di sicurezza e venisse particolarmente indicato dal Direttore dei Lavori;
- n) la costruzione entro i cortili di idoneo recinto atto a contenere gli impianti per l'esecuzione delle opere e il deposito dei materiali;
- o) la fornitura, ove previsto, di robusti cartelli, riportanti il testo prescritto dal Direttore dei

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Lavori, aggiornato periodicamente;

- p) le spese per l'eventuale installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza dei locali o baracche ad uso ufficio, arredati, riscaldati, illuminati e dotati di impianto telefonico. La fornitura di acqua potabile per gli operai;
- q) la formazione, il mantenimento e la conservazione del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, in relazione all'entità dell'opera con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i lavori, compresi gli allacciamenti tecnologici dello stesso;
- r) l'isolamento delle linee elettriche e telefoniche;
- s) gli allacciamenti provvisori ai servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori. Tutte le spese, comprese quelle necessarie alle utenze ed ai consumi dipendenti dai predetti servizi, sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa. L'Appaltatore ha l'obbligo di concedere, con il rimborso delle relative spese, l'uso dei predetti servizi alle altre imprese che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante;
- t) l'accesso al personale di qualunque altra ditta alla quale siano stati affidati i lavori non compresi nel presente appalto e l'uso dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre ditte. L'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta;
- u) la ricezione, scarico e trasporto nei luoghi di deposito situati all'interno del cantiere (o a piè d'opera secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori), la conservazione e custodia dei materiali e approvvigionamenti eseguiti da altre Imprese per conto della Stazione Appaltante ed escluse dall'appalto; i danni che dovessero derivarne ai materiali, agli approvvigionamenti ed ai lavori compiuti, per cause e negligenze imputabili all'Appaltatore, dovranno dallo stesso essere riparati a totali sue cure e spese;
- v) i provvedimenti necessari affinché l'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non addette ai lavori. In particolare l'Appaltatore dovrà considerare che le opere oggetto del presente appalto dovranno essere eseguite senza sospendere le attività in corso negli edifici. L'Appaltatore dovrà, pertanto garantire sia l'incolumità degli utenti, sia il normale svolgimento delle attività lavorative;
- w) l'eventuale guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE

necessario, del cantiere, di tutti i materiali esistenti e di tutte le opere eseguite sia di proprietà della Stazione Appaltante sia della Impresa appaltatrice, fino alla consegna dell'intera opera alla Stazione Appaltante stessa, saranno quindi a suo carico, come del resto i rifacimenti e gli indennizzi relativi. La Stazione Appaltante potrà richiedere che il Personale abbia la qualifica di "guardia particolare giurata" prevista art. 22 Legge 646/82;

- x) la protezione degli infissi, griglie, antine, barriere balconi con materiale idoneo, cosicché alla fine dei lavori presentino l'aspetto e la pulizia originali;
- y) la formazione di campionature e saggi dove occorrenti;
- z) il completo sgombero, con le dovute cautele, delle località interessate dai lavori, dai materiali di risulta (quali: materiali aridi, legname, masserizie, immondizie varie, ecc.), nonché da ogni altro materiale e mezzi d'opera di sua proprietà da conferire presso le discariche autorizzate e comunque rispettando le norme in vigore;
- aa) lo smaltimento di fanghi e liquami di risulta dalla pulizia delle fosse biologiche, pozzi perdenti, rete fognaria, ecc. in depuratori autorizzati dalle competenti autorità e comunque rispettando le norme in vigore;
- bb) la manodopera, gli attrezzi, i macchinari, gli strumenti e i materiali occorrenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi, accertamenti, prove di carico, picchettazioni, apposizioni dei capisaldi, ecc., relativi alle operazioni di consegna, contabilità e collaudazione dei lavori dal giorno della consegna dei lavori fino all'approvazione del collaudo. L'idonea protezione dei marmi, delle pietre naturali ed artificiali, sia in lastre che in blocchi, dei cementi armati a vista, dei rivestimenti, delle pavimentazioni, degli infissi, di qualsiasi specie, degli apparecchi igienico sanitari, delle rubinetterie e degli accessori, a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché a richiesta del Direttore dei Lavori la rimozione temporanea di dette protezioni ed il loro ripristino;
- cc) le spese per esperienze, sopralluoghi con tecnici e relativi assaggi e prelevamenti di campionature ed invio dei materiali agli Istituti autorizzati di prova; dd) le opere e le spese occorrenti per eseguire tutte quelle prove di laboratorio e in sito da impiegarsi, che il Direttore dei Lavori credesse opportuno - nei limiti delle disposizioni di Legge - da effettuarsi presso gli Istituti da essa indicati, in relazione a quanto precedentemente prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE

ee) le prove di carico e verifiche delle varie opere oggetto di appalto che venissero ordinate dal Direttore dei Lavori o dal Collaudatore anche in corso d'opera e secondo le normative vigenti, opere provvisoriale, maestranze, ogni apparecchio di misura, controllo e verifica nel numero e nel tipo che saranno richiesti dal Direttore dei Lavori o dal Collaudatore, comunque occorrenti per l'esecuzione delle prove e verifiche fino al collaudo definitivo;

ff) i movimenti di terra, l'idonea predisposizione del luogo d'intervento, in relazione alla natura ed all'entità delle opere da eseguire, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato. La pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori o di terzi, fino al collaudo. Il mantenimento della continuità degli scoli delle acque;

gg) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;

hh) gli oneri necessari, prima di effettuare scavi di qualsiasi genere e per qualsiasi fine, anche se specificatamente od autorizzati dal Direttore dei Lavori per accertare che nel sottosuolo interessato dallo scavo non si trovino servizi di qualsiasi genere, come elettrodotti, acquedotti, oleodotti, linee per telecomunicazioni e simili. Qualora risulti accertata la presenza di uno o più servizi nella zona di scavo o anche solo in prossimità dello stesso, l'Appaltatore dovrà provvedere, a proprie cure e spese, previa diretta intesa con l'Ente proprietario, alla ricerca dell'esatta ubicazione mediante saggi da eseguire seguendo le istruzioni dell'ente proprietario, annotando su apposita planimetria le misure di riferimento rispetto alle opere da eseguire. Le predette operazioni saranno a carico dell'Appaltatore salvo i casi in cui i servizi stessi, interferendo con le opere da eseguire, dovranno essere spostati, anche solo provvisoriamente, nei quali casi gli oneri per la ricerca, come anche quelli dello spostamento faranno carico alla Stazione Appaltante, compensando l'Appaltatore per le sue prestazioni a norma del presente capitolato.

ii) le spese per canoni e diritti di brevetto, di invenzione e di diritti di autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni utilizzati ne fossero gravati

jj) le spese per l'esecuzione e consegna di fotografie attinenti al lavoro in corso nei vari periodi dell'esecuzione dei lavori, in quantità e dimensioni di volta in volta indicati dal Direttore

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE

dei Lavori;

kk) la trasmissione al Direttore dei Lavori della dichiarazione di conformità delle opere impiantistiche di cui al decreto 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni (ex legge 46/90);

ll) le spese per l'approntamento di quanto necessario per le denunce le autorizzazioni ecc., per le opere in cemento armato e metalliche e per le opere in muratura nel rispetto delle leggi e regolamenti Nazionali e Regionali.

Art. 70 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è inoltre contrattualmente obbligato:

1. A trasmettere al Direttore dei Lavori le documentazioni prescritte dall'Art. 17, del presente Capitolato speciale, *OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PRIMA DELL'AVVIO DEI LAVORI*, in particolare quanto previsto al punto 3) copia del libro unico del lavoro (o mod. UNILAV).
2. A rendicontare gli interventi eseguiti all'interno dei Contratti Attuativi aventi ad oggetto il Supertipi, Tipi e Sottotipi di cui all'art. 23, stipulati nell'ambito dell'Accordo Quadro, mediante l'utilizzo del software web della Stazione Appaltante collegato al server comunale o in alternativa in base a quanto indicato nell'art. 62, del presente Capitolato.
3. A precompilare, sulla base dei prezzi unitari del presente Capitolato, i brogliacci contenenti le notazioni contabili dei lavori eseguiti, corredate da tutti gli elementi, per le necessarie valutazioni in contraddittorio con il Direttore dei Lavori, con la cadenza indicata nell'art. 62, del presente Capitolato, mediante l'utilizzo del software web della Stazione Appaltante collegato al server comunale o in alternativa in base a quanto indicato nel medesimo art. 62, del presente Capitolato.

La mancata ottemperanza da parte dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale.

4. Ad intervenire nelle misurazioni, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti.
5. A firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi.
6. A consegnare al Direttore Lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura (*Art. 14, comma 1, lett. b, del decreto del Ministero delle Infrastrutture*

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE

e dei Trasporti n. 49/2018 <Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il Direttore dei Lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto>).

7. Ad uniformarsi ai contenuti del Codice di comportamento dei dipendenti Pubblici, adottato dal Comune di Cinisello Balsamo (DM n° 62 del 16/04/2013), e per esso anche i subappaltatori e le maestranze.
8. Ad adempiere agli obblighi derivanti dalla legge in materia previdenziale per i dipendenti ed, in particolare a quanto disposto anche nel presente capitolato.
9. Ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che eventualmente venissero emanate durante l'esecuzione dell'appalto, in materia di assunzione della manodopera in generale.
10. Ad osservare e rispettare le "Norme di Prevenzione degli Infortuni sul lavoro nelle costruzioni" riportate nel D.Lgs. n. 81/2008.
11. Ad adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità s'intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e alla sorveglianza da parte della Stazione Appaltante, i cui compiti sono quelli stabiliti dalle norme vigenti.
12. Ad adempiere a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di sicurezza, adeguando il cantiere in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
13. A comunicare tempestivamente alla Prefettura ed al Comune i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni e di danni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restando comunque sollevata ed indenne la Stazione Appaltante; il personale incaricato da questa Stazione Appaltante ha esclusivamente il compito di controllare il rispetto degli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi unitari del presente Capitolato che individuano i lavori e nell'importo del singolo contratto attuativo; lo stesso dicasi per periodi di ferie o di infortunio che si intendono compensati con prezzi unitari del presente Capitolato.

Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, la Stazione Appaltante sarà in

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE

diritto, previo avviso dato per iscritto e rimanendo questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o ritardo di tale pagamento da parte dell'Appaltatore, esso sarà fatto d'ufficio e la Stazione Appaltante tratterà la spesa sostenuta sul 1° SAL utile. Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti debba provvedere la Stazione Appaltante. Tale penale sarà ridotta del 5% se l'Appaltatore ottempererà l'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

Art. 71 FORNITORI DIRETTI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Su richiesta del Direttore dei Lavori, l'Appaltatore deve mettere a disposizione dei Fornitori diretti della Stazione Appaltante le sue installazioni di cantiere per tutto il tempo durante il quale egli ne fa uso, a condizione che i suoi lavori non ne siano intralciati, fermo restando il rispetto delle norme dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di interferenze (PSC/DUVRI).

L'Appaltatore ha diritto ad una retribuzione per le spese di esercizio e di manutenzione che ne derivano.

Le installazioni di cantiere utilizzate non possono essere completate o modificate senza il consenso dell'Appaltatore, che ha il diritto all'indennizzo per eventuali spese supplementari.

Gli eventuali ponteggi possono essere utilizzati gratuitamente dai predetti fornitori che però sono responsabili dei danni provocati dall'utilizzazione inopportuna e della loro manutenzione; i ponteggi possono essere utilizzati previo autorizzazione del Direttore dei Lavori.

I ponteggi possono essere completati o modificati solo con il consenso dell'Appaltatore e del Direttore dei Lavori; pregiudizi derivanti all'Appaltatore devono essere indennizzati.

Si applica il D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 72 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono:

1. La fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti eseguiti a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

2 i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso;

3 l'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto;

4 l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno, a discrezione e in ogni tempo, ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, che viene datato e conservato;

5 le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;

6 il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

7 concedere, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE

8 la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto;

9 le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

10 l'esecuzione o la presentazione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

11 la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

12 la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

13 la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

14 la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale di scorta, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

15 l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori. Nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente

norma;

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE

Accordo Quadro n° 2 - Edifici scolastici

16 l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati

la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

17 l'appaltatore è tenuto ad effettuare il coordinamento scavi, prima della realizzazione dei lavori, richiedendo presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;

18 La costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque tutte le opere provvisorie occorrenti per mantenere praticabili i passaggi pubblici e privati;

19 relativamente alla disciplina e buon ordine del cantiere, oltre a quanto è disposto dall'art. 6 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 19.4.2000 n. 145, è previsto che:

- l'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento;
- l'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere;
- la direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato. ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 19.4.2000 n. 145;
- il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza;
- l'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

20 L'appaltatore è obbligato a propri oneri e spese a fornire alla Direzione Lavori tutti i documenti previsti dalle norme vigenti relativi alle certificazioni e alle dichiarazioni di conformità delle opere e degli impianti eseguiti nonché i disegni finali AS-BUILT;

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE

21 L'appaltatore è obbligato a contrarre a propri oneri e spese ed a consegnare alla Stazione Appaltante all'atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs 20 giugno 2005 n. 122.

CAPO IX - NORME FINALI E DI CHIUSURA

Art. 73 RINVENIMENTI

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla Stazione Appaltante la proprietà di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico, di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

Il rinvenimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla Stazione Appaltante; quindi i materiali rinvenuti depositati negli uffici del Direttore dei Lavori o della direzione lavori, ove costituita, salvo diversa indicazione dello stesso Direttore dei Lavori, il quale redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità.

Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della Stazione Appaltante.

Art. 74 DIVIETO DI DEPOSITO NEI LOCALI COMUNALI

E' vietato all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta dal Direttore dei Lavori, di depositare materiali, attrezzature o arnesi di fabbrica nei fabbricati comunali non interessati da lavori o di depositarne in quantità maggiore del necessario in quelli nei quali gli interventi vengono

eseguiti.

Ad opera compiuta i materiali eccedenti verranno immediatamente sgombrati dal fabbricato a cura dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilità per danni, guasti o asportazioni del materiale depositato.

Art. 75 RAPPORTI CON GLI ENTI

Prima di dare inizio a eventuali lavori di attraversamento e/o sistemazione di strade esistenti, l'Appaltatore è tenuto ad informarsi presso gli Enti proprietari delle strade interessate dall'esecuzione delle opere (compartimento dell'A.N.A.S., Province, Comuni, Consorzi) se eventualmente nelle zone nelle quali ricadano le opere esistano cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, oleodotti, metanodotti ecc.).

In caso affermativo l'Appaltatore dovrà comunicare agli enti proprietari di dette infrastrutture (ENEL, TELECOM, ACSM, ecc.) la data presumibile della esecuzione delle opere nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione, profondità) necessari al fine di mettersi in grado di eseguire i lavori con quelle cautele opportune per evitare danni alle accennate opere.

Il maggiore onere al quale l'Appaltatore dovrà sottostare per l'esecuzione delle opere in dette condizioni si intende compreso e compensato con i prezzi unitari del presente Capitolato.

Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, l'Appaltatore dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed al Direttore dei lavori.

Rimane ben fissato che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unico responsabile rimane l'Appaltatore, rimanendo del tutto estranea la Stazione Appaltante da qualsiasi vertenza giudiziaria.

Art. 76 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione dei contratti saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria. A tale fine si comunica che il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) del Comune di Cinisello Balsamo, ai sensi dell'art. 37, del Regolamento UE 2016/679

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE

è la Società GRC Team S.r.l. (contatti: info@grcteam.it).

Art. 77 FORMA CONTRATTUALE - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

L'Accordo Quadro viene stipulato con atto pubblico.

I singoli Contratti Attuativi saranno stipulati mediante lettera commerciale. Saranno a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) Le spese contrattuali dell'Accordo Quadro.
- b) Le spese, le imposte e le tasse relative al perfezionamento ed alla registrazione dell'Accordo Quadro.
- c) A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sugli interventi, servizi e forniture oggetto dell'Accordo Quadro.

c) In relazione ai Contratti Attuativi le relative spese di eventuale registrazione sono a carico del richiedente.

Art. 78 RISERVE DELL'APPALTATORE

1. Il Direttore dei Lavori, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018, e per quanto non previsto, conformemente a quanto disposto dall'art. 9, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018, alla disciplina prevista dal presente Capitolato.
2. Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte dall'Appaltatore sono annotate nel libretto delle misure o nell'apposito brogliaccio, a seconda delle modalità di contabilizzazione, sul luogo del lavoro, e quindi trascritte nel registro di contabilità, segnando per ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto nella quale fu notato l'articolo di elenco corrispondente ed il prezzo unitario. Si iscrivono immediatamente di seguito le domande che l'Appaltatore ritiene di fare, le quali debbono essere formulate e giustificate nel modo indicato dai successivi commi da 3 a 8, nonché le motivate deduzioni del Direttore dei Lavori. Si procede con le stesse modalità per ogni successiva annotazione di lavorazioni e di somministrazioni. Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiuti di firmare, si provvede a norma del successivo comma 7.

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE

Accordo Quadro n° 2 - Edifici scolastici

3. Il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
4. Nel caso in cui l'Appaltatore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
5. Se l'Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
6. Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
7. Nel caso in cui l'Appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 4, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
8. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
9. L'Appaltatore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
10. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva

al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

11. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore, ritiene gli siano dovute.

12. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 79 ACCORDO BONARIO

1. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6.
2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42, del D.Lgs. n. 36/2023. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
3. Il Direttore dei Lavori o il direttore dell'esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
4. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.
5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito,

dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti dal D.M. 31/01/2018. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.

6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
7. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Art. 80 CONTO FINALE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – CERTIFICATO DI COLLAUDO

1. Il conto finale dei lavori, Allegato II.14 Art. 12 comma 1.e del D.Lgs 36/2023 “il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente a una relazione, in cui

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE

sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 212 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 210 del codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario. “

2. In tema di collaudo e di certificato di Regolare Esecuzione si fa riferimento alla disciplina di cui al TITOLO X - COLLAUDO DEI LAVORI - CAPI I e II, del DPR n. 207/2010, ovvero degli artt. da 215 a 238, del DPR richiamato, ed alla disciplina di cui all'art. 116, del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 81 NORMA DI CHIUSURA

Per quanto non specificatamente regolato dal presente Capitolato si applicheranno le norme del D.Lg. n. 36/2023, del Decreto 145/2000, del DM n. 49/2018 e del D.P.R.207/2010, nelle parti in vigore, nonché tutta la normativa di settore applicabile.

Indice generale

PREMESSA.....	2
DEFINIZIONI.....	2
 CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO.....	3
Art. 1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO.....	3
Art. 2 DESCRIZIONE INDICATIVA DEGLI INTERVENTI RICHIESTI.....	4
Art. 3 VALORE DELL'ACCORDO QUADRO – INDIVIDUAZIONE DEI PREZZI UNITARI DA APPLICARE.....	6
Art. 4 EFFICACIA E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO.....	9
Art. 5 NORMATIVA APPLICABILE.....	10
Art. 6 CATEGORIE DI OPERE.....	12
Art. 7 ELENCO DEGLI STABILI COMUNALI.....	12
 CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	13
Art. 8 INTERPRETAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE.....	13
Art. 9 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO.....	13
Art. 10 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO - DIRETTORE DI CANTIERE – SEDE OPERATIVA.....	14
Art. 11 CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA.....	16
Art. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI.....	17
Art. 13 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO A GARANZIA DELLA PERFETTA ESECUZIONE DELLE OPERE – GARANZIA SULLA RATA DI SALDO.....	17
Art. 14 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	19
 CAPO III - ESECUZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI- TERMINI E DISPOSIZIONI.....	20
Art. 15 OGGETTO DEI CONTRATTI ATTUATIVI.....	20
Art. 16 SUPERTIPI, TIPI E SOTTOTIPI DEI POSSIBILI INTERVENTI DA ESEGUIRE SUGLI EDIFICI COMUNALI	20
Art. 17 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PRIMA DELL'AVVIO DEI LAVORI.....	29
Art. 18 DIRETTORE DEI LAVORI.....	30
Art. 19 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI.....	30
Art. 20 CONTRATTO E VALORE DEL SINGOLO CONTRATTO ATTUATIVO.....	31
Art. 21 PROCEDURA PER L'ATTIVAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI.....	31
Art. 22 PROCEDURA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI - ORDINI DI SERVIZIO.....	33
Art. 23 PROCEDURA PER ORDINAZIONE DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI – NELL'AMBITO DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI.....	34
Art. 24 SERVIZIO REPERIBILITÀ DELL'APPALTATORE – COMPOSIZIONE SQUADRA TIPO BASE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ'.....	35
Art. 25 TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	39
Art. 26 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI - PROVVEDIMENTI.....	41
Art. 27 RITARDO NELL'ESECUZIONE - APPLICAZIONE DELLE PENALI.....	44
Art. 28 PROROGHE.....	45
Art. 29 RISOLUZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI E DELL'ACCORDO QUADRO.....	46
Art. 30 SOTTRAZIONE E DANNI MATERIALI.....	48
Art. 31 MODALITÀ OPERATIVE DEGLI INTERVENTI.....	48
Art. 32 DISCIPLINA NEI CANTIERI - ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO.....	50

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Art. 33 ATTREZZATURE DI LAVORO.....	52
Art. 34 PULIZIA.....	52
Art. 35 SMALTIMENTO E/O AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI GENERATI DALLA MANUTENZIONE.....	53
Art. 36 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE.....	54
Art. 37 APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI, QUALITÀ E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE.....	54
Art. 38 SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.....	57
Art. 39 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI.....	58
Art. 40 VARIANTI.....	60
Art. 41 REGOLARE ESECUZIONE - DIFETTI DI COSTRUZIONE - GRATUITA MANUTENZIONE.....	61
Art. 42 VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA.....	62
Art. 43 CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ.....	62

CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....63

Art. 44 NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE.....	64
Art. 45 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	65
Art. 46 OSSERVANZA DI EVENTUALI PIANI DI SICUREZZA.....	67
Art. 47 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.....	67
Art. 48 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E PROGRAMMA DEI LAVORI NELL'ESECUZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI.....	68

CAPO V - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....69

Art. 49 SUBAPPALTO.....	69
-------------------------	----

CAPO VI - CONTROVERSIE - ESECUZIONE D'UFFICIO MANODOPERA.....76

Art. 50 CONTROVERSIE.....	76
Art. 51 RECESSO.....	76
Art. 52 ESECUZIONE D'UFFICIO.....	76
Art. 53 DANNI DI FORZA MAGGIORE.....	77
Art. 54 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.....	78
Art. 55 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC).....	80
Art. 56 TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI.....	81

CAPO VII - DISCIPLINA ECONOMICA.....82

Art. 57 ANTICIPAZIONI.....	82
Art. 58 ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI.....	82
Art. 59 REVISIONE PREZZI art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023.....	82
Art. 60 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI.....	83
Art. 61 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI PREZZI DELLA MANODOPERA OLTRE IL NORMALE ORARIO DI LAVORO – SOVRAPPREZZO PER LAVORO NOTTURNO – FESTIVO – FESTIVO NOTTURNO.....	85
Art. 62 RENDICONTO DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO NELL'AMBITO DEI CONTRATTI ATTUATIVI RELATIVI AL SUPERTIPO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA LETTERA A), DELL'ART. 3, DEL DPR N. 380/2001 E COLLEGATI TIPI E SOTTOTIPI - RISPETTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE.....	86
Art. 63 PAGAMENTI.....	89
Art. 64 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.....	90
Art. 65 RITARDI NEI PAGAMENTI.....	91
Art. 66 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI.....	91

CAPO VIII - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....92

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Art. 67 INTERFACCIA OPERATIVA SOFTWARE CON L'UFFICIO DEL DIRETTORE DEI LAVORI.....	92
Art. 68 VISITE AGLI STABILI.....	93
Art. 69 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	93
Art. 70 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	98
Art. 71 FORNITORI DIRETTI DELLA STAZIONE APPALTANTE.....	100
Art. 72 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	100

CAPO IX - NORME FINALI E DI CHIUSURA.....104

Art. 73 RINVENIMENTI.....	104
Art. 74 DIVIETO DI DEPOSITO NEI LOCALI COMUNALI.....	104
Art. 75 RAPPORTI CON GLI ENTI.....	105
Art. 76 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	105
Art. 77 FORMA CONTRATTUALE - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE.....	106
Art. 78 RISERVE DELL'APPALTATORE.....	106
Art. 79 ACCORDO BONARIO.....	108
Art. 80 CONTO FINALE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – CERTIFICATO DI COLLAUDO.....	109
Art. 81 NORMA DI CHIUSURA.....	110